

Numero del progetto:



**COMMISSIONE EUROPEA**

Agenzia esecutiva per le Piccole e Medie imprese/Direzione Generale Ambiente

**Unità B3 LIFE and CIP Eco-Innovation**

**COMMISSIONE EUROPEA**

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE  
Direzione E – Sfide Globali & Regionali, LIFE  
ENV.E.3 – LIFE Natura/ENV.E.4 – LIFE Ambiente

- Le note a piè di pagina, ad eccezione delle note 1, 7 e 8, sono soltanto istruzioni interne e devono essere lette e cancellate prima che le convenzioni siano concluse.



***Attenzione:***

***La presente traduzione è fornita dal Punto di Contatto Nazionale a scopo informativo ed in caso di divergenza è il testo inglese a prevalere.***

***La Guida di per sé non ha valore legale,  
e quindi non sostituisce i documenti ufficiali.***

## **CONVENZIONE DI SOVVENZIONE <sup>1</sup>**

**NUMERO DEL PROGETTO – [...]**

---

<sup>1</sup> Nell'ambito del Regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sull'istituzione di un Programma per l'Ambiente e l'Azione per il Clima (LIFE) e che abroga il Regolamento (CE) n. 614/2007, Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20/12/2007, p. 185 (in seguito "il Regolamento LIFE") e la Decisione di esecuzione della Commissione del 19 marzo 2014 sull'adozione del programma di lavoro pluriennale LIFE per il 2014-2017, Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 116 del 17 marzo 2014, p. 1.

Numero del progetto:

[TITOLO DEL PROGETTO]

L'Unione europea (in seguito "l'Unione"), rappresentata dalla Agenzia Esecutiva per le Piccole e Medie Imprese /Commissione (in seguito "l'Agenzia/Commissione" o anche "Autorità Contraente") [agendo sotto i poteri delegati dalla Commissione europea (di seguito "la Commissione europea")], rappresentata a sua volta, per la firma della presente Convenzione, da [Angelo Salsi/Hervé Martin, Capo Unità],

da una parte,

e

1.[**nome completo ufficiale**] [**ACRONIMO**]

[status o forma giuridica ufficiale]<sup>2</sup>

[ **numero di registrazione ufficiale**]<sup>3</sup>

[indirizzo ufficiale completo]

[Partita IVA],

di seguito denominati "il beneficiario incaricato del coordinamento", rappresentato per la firma della presente Convenzione, da [**funzione, nome e cognome**]

e i seguenti altri beneficiari associati:

2.[**nome completo ufficiale**- con sede in [**paese**]]

3.[**nome completo ufficiale**- con sede in [**paese**]]

[idem per altri eventuali beneficiari associati]

debitamente rappresentati dal beneficiario incaricato del coordinamento o in virtù del mandato[i] incluso nell'Allegato II modulo [i] A4 per la firma della presente Convenzione,

di seguito denominati "i beneficiari" se congiuntamente, e "il beneficiario" se individualmente, per il fine di questa Convenzione, qualora una disposizione si applichi senza distinzione tra il beneficiario incaricato del coordinamento e il beneficiario [i] associato [i],

dall'altra parte,

---

<sup>2</sup> Da escludere o compilare a seconda della forma dell' "Entità Giuridica" presentata con la proposta.

<sup>3</sup> Da escludere o compilare a seconda della forma dell' "Entità Giuridica" presentata con la proposta.

Numero del progetto:

## HANNO ACCETTATO

le Condizioni Speciali (di seguito denominate “le Condizioni Speciali”) e i seguenti Allegati:

- Allegato I Condizioni Generali (di seguito denominate “le Condizioni Generali”)
- Allegato II Descrizione del progetto
- Allegato III Bilancio di previsione del progetto: Allegato II, *[Opzioni per progetti pilota, dimostrativi, di buone pratiche e di informazione, sensibilizzazione e divulgazione: Moduli R1, R2 e tutti] Moduli F*
- Allegato IV *[Mandato [i] forniti al beneficiario incaricato del coordinamento dall’altro beneficiario [i]: Allegato II, Modulo [i] A4] [Mandati forniti al beneficiario incaricato del coordinamento dagli altri beneficiari: non applicabile]*
- Allegato V Modello di relazione tecnica: i modelli applicabili di relazioni tecniche sono reperibili sul sito <http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/index.htm>
- Allegato VI Modello di rendiconto finanziario: i modelli applicabili di relazioni finanziarie sono reperibili sul sito <http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/index.htm>
- Allegato VII *[Modello delle condizioni per la certificazione dei rendiconti finanziari] reperibile sul sito <http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/index.htm>*
- Allegato VIII Modello delle condizioni per la relazione di verifica operativa: non applicabile
- Allegato IX Modello delle condizioni per la certificazione di conformità delle pratiche di contabilità analitica: non applicabile
- Allegato X Linee guida amministrative e finanziarie  
<http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/index.htm>
- Allegato XI Linee guida per i candidati  
<http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/index.htm>

che formano parte integrante di questa Convenzione, di seguito denominata “la Convenzione”.

I termini stabiliti nelle Condizioni Speciali prevalgono su quelli specificati negli Allegati.

I termini dell’Allegato I “Condizioni Generali” prevalgono sugli altri Allegati.

Numero del progetto:

## CONDIZIONI SPECIALI

### ARTICOLO I.1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'Agenzia/Commissione ha deciso di concedere una sovvenzione, secondo i termini e le condizioni indicate nelle Condizioni Speciali, nelle Condizioni Generali e negli altri Allegati della Convenzione, per il progetto intitolato [*inserire il titolo del progetto in grassetto*] (“il progetto”), di cui all'Allegato II.

Con la firma della Convenzione, i beneficiari accettano la sovvenzione e convengono di attuare il progetto, agendo sotto la propria responsabilità.

### ARTICOLO 1.2 - ENTRATA IN VIGORE DELLA CONVENZIONE E DURATA DEL PROGETTO

**I.2.1** La Convenzione entra in vigore alla data in cui l'ultima delle parti firma.

**I.2.2** Il progetto ha una durata di [*inserire il numero in grassetto*] mesi a partire da [*inserire la data*] <sup>4</sup> (“la data di inizio”).

### ARTICOLO I.3 - IMPORTO MASSIMO E FORMA DELLA SOVVENZIONE

La sovvenzione, denominata anche contributo dell'Unione, è di un **importo massimo di EURO** [...] e assume la forma di:

**(a) Rimborso del [...] % dei costi ammissibili del progetto (“rimborso dei costi ammissibili”), che sono stimati in EURO [...] e sono:**

**(i) effettivamente sostenuti (“rimborso dei costi effettivi”) per le seguenti categorie di costi per ciascuno dei beneficiari: costi diretti del personale; spese di viaggio e di soggiorno; costi per il subappalto (denominati anche “costi di assistenza esterna”); costo dei beni durevoli: (ammortamento) costi di infrastrutture e beni strumentali, costi dei prototipi; costi per l'acquisto di terreni/locazione a lungo termine di terreni/indennità compensative per diritti fondiari; costi dei materiali di consumo; altri costi;**

*(ii) rimborso dei costi unitari: non applicabile*

*(iii) rimborso dei costi forfettari: non applicabile*

**(iv) dichiarati sulla base di un tasso forfettario: spese generali, come specificate nell'Allegato III, espresse in una percentuale fissa dei costi diretti ammissibili, esclusi i costi per l'acquisto di terreni/locazione a lungo termine di terreni/indennità compensative per diritti fondiari.**

---

<sup>4</sup> Tale data è successiva alla data di entrata in vigore della convenzione, salvo diversa autorizzazione del funzionario competente, se il candidato può dimostrare la necessità di avviare l'azione prima dell'entrata in vigore della convenzione di sovvenzione. In ogni caso la data indicata non è anteriore alla data di presentazione della domanda di sovvenzione (articolo 130 RF post revisione).

Numero del progetto:

*(v) rimborso dei costi dichiarati in base alle normali pratiche di contabilità analitica del beneficiario: non applicabile*

*(b) unità di contributo: non applicabile*

*(c) contributo forfettario: non applicabile*

*(d) contributo a tasso forfettario: non applicabile*

## **ARTICOLO I.4 - ULTERIORI DISPOSIZIONI SU RELAZIONI, PAGAMENTI E MODALITA' DI PAGAMENTO**

### **I.4.1 Relazioni periodiche, pagamenti**

In aggiunta alle disposizioni di cui agli Articoli II.23 e II.24, si applicano le seguenti modalità di pagamento:

***[Opzione 1: Per i progetti con una durata inferiore o uguale a 24 mesi e con un contributo dell'Unione inferiore o uguale a EURO 300.000]***

#### ***Prefinanziamento:***

*- Al momento dell'entrata in vigore della Convenzione un prefinanziamento di EURO [...], corrispondente al 70% del contributo dell'Unione di cui all'Articolo I.3, è versato al beneficiario incaricato del coordinamento [subordinato al ricevimento di una garanzia di EURO [di importo pari al prefinanziamento da versare]];*

***[Opzione 2: Per i progetti con una durata superiore a 24 mesi o con un contributo dell'Unione superiore a EURO 300.000]***

#### ***Primo prefinanziamento***

*- Al momento dell'entrata in vigore della Convenzione, un prefinanziamento di EURO [...], corrispondente al 30% del contributo dell'Unione di cui all'Articolo I.3, è versato al beneficiario incaricato del coordinamento [subordinato al ricevimento di una garanzia di EURO [di importo pari al prefinanziamento da versare]];*

#### ***Ulteriore prefinanziamento***

*- Un secondo prefinanziamento di [EURO [...]] corrispondente al 40% del contributo dell'Unione di cui all'Articolo I.3 è versato al beneficiario incaricato del coordinamento, a condizione che sia stato utilizzato almeno il 100% della precedente rata di prefinanziamento versata [subordinato al ricevimento di una garanzia di [EURO [di importo pari alla rata di prefinanziamento da versare]];*

***[Opzione 3: Su richiesta del beneficiario incaricato del coordinamento e solo in caso di progetti con una durata superiore a 48 mesi e con un contributo dell'Unione superiore a EURO 4.000.000]***

#### ***Primo prefinanziamento***

*- Al momento dell'entrata in vigore della Convenzione, un prefinanziamento di EURO [...], ovvero il 30% del contributo dell'Unione di cui all'Articolo I.3, è versato al beneficiario incaricato del coordinamento [subordinato al ricevimento di una garanzia di EURO [di importo pari al prefinanziamento da versare]];*

Numero del progetto:

### ***Ulteriori prefinanziamenti***

- Un secondo prefinanziamento di EURO [...], corrispondente al 20% del contributo dell'Unione di cui all'Articolo I.3, è versato al beneficiario incaricato del coordinamento, a condizione che sia stato utilizzato almeno il 100% della precedente rata di prefinanziamento [e subordinato al ricevimento di una garanzia di [EURO [di importo pari alla rata di prefinanziamento da versare]]];
- Un terzo prefinanziamento di EURO [...], corrispondente al 20% del contributo dell'Unione di cui all'Articolo I.3, è versato al beneficiario incaricato del coordinamento, a condizione che sia stato utilizzato almeno il 100% della precedente rata di prefinanziamento [e subordinato al ricevimento di una garanzia di EURO [di importo pari alla rata di prefinanziamento da versare]].

### ***Pagamento del saldo***

- Il saldo è versato al beneficiario incaricato del coordinamento [al ricevimento di un certificato relativo ai rendiconti finanziari e ai conti corrispondenti ("certificato relativo ai rendiconti finanziari") riguardanti il progetto, in conformità dell'Articolo II.23.2(d).

***[Opzione nel caso in cui il contributo massimo ai sensi dell'Articolo I.3(a) sia superiore a EURO 5.000.000: In aggiunta ai requisiti relativi alle relazioni di cui all'Articolo II.23, il beneficiario incaricato del coordinamento informa l'Agenzia/Commissione entro il 30 novembre di ogni anno sulle spese cumulate sostenute dai beneficiari a partire dalla data di inizio di cui all'Articolo I.2.2. Tali informazioni sono richieste per i fini contabili dell'Agenzia/Commissione e non possono essere utilizzate per determinare il contributo finale dell'Unione.***

### **I.4.2 Termini di pagamento**

I termini a disposizione dell'Agenzia/Commissione per effettuare il pagamento[i] del prefinanziamento e del saldo sono, rispettivamente, di 60 e 90 giorni.

### **I.4.3 Lingua per le richieste di pagamento, relazioni tecniche e rendiconti finanziari**

Tutte le richieste di pagamento, le relazioni tecniche e i rendiconti finanziari sono presentati in inglese, ad eccezione degli allegati tecnici e dei documenti giustificativi, che possono essere forniti in qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione Europea.

## **ARTICOLO I.5 - CONTO BANCARIO PER I PAGAMENTI**

Tutti i pagamenti sono effettuati sul conto bancario del coordinatore come di seguito indicato:

Nome della banca: [...]

Indirizzo dell'agenzia: [...]

Denominazione esatta del titolare del conto: [...]

Numero completo del conto (compresi i codici bancari): [...]

[Codice IBAN: [...]]<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Codice BIC o SWIFT per i paesi in cui non si utilizza il codice IBAN.

Numero del progetto:

## **ARTICOLO I.6 - RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI E RECAPITI DELLE PARTI PER LE COMUNICAZIONI**

### **I.6.1 Responsabile del trattamento dei dati**

Il soggetto che funge da responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'Articolo II.6 è: l'Unità B.3 LIFE e CIP *Eco-Innovation*, e per i progetti gestiti direttamente dalla Commissione è l'Unità ENV.E.3 - LIFE-Natura o l'Unità ENV.E.4 - LIFE Ambiente.

### **I.6.2 Recapiti per le comunicazioni con l'Agenzia/Commissione**

Tutte le comunicazioni indirizzate all'Agenzia recano il numero d'identificazione e il titolo del progetto e *sono inviate al seguente indirizzo:*

#### ***Posta ordinaria o raccomandata mediante servizio postale***

*European Commission  
EASME  
Unit B.3 LIFE and CIP Eco-Innovation  
B-1049 Bruxelles*

#### ***Servizio di corriere espresso o consegna a mano dietro firma:***

*European Commission  
EASME  
Unit B.3 LIFE and CIP Eco-Innovation  
Mail Service  
Rue du Bourget 1  
B-1140 Bruxelles*

#### **E-mails:**

*Indirizzo e-mail: [inserire una casella di posta elettronica attiva]*

Per i progetti gestiti direttamente dalla Commissione, tutte le comunicazioni indirizzate ad essa recano il numero d'identificazione e il titolo del progetto e *sono inviate al seguente indirizzo:*

#### ***Posta ordinaria o raccomandata mediante servizio postale***

*European Commission  
DG Environment  
ENV.E.3 – LIFE Nature/ENV.E.4 – LIFE Environment  
B-1049 Brussels*

#### ***Servizio di corriere espresso o consegna a mano dietro firma***

*European Commission  
DG Environment  
Unit ENV.E.3 – LIFE Nature/ENV.E.4 – LIFE Environment  
Mail Service  
Rue du Bourget 1  
B-1140 Brussels*

#### **E-mails:**

Numero del progetto:

*Indirizzo e-mail: [inserire una casella di posta elettronica attiva]*

### **I.6.3 Recapiti per la comunicazione con il beneficiario incaricato del coordinamento<sup>6</sup>**

Tutte le comunicazioni da parte dell’Agenzia/Commissione ai beneficiari sono inviate al seguente indirizzo:

*[Nome e Cognome]*

*[Funzione]*

*[Denominazione dell’entità]*

*[Indirizzo ufficiale completo]*

*Indirizzo e-mail: [ ]*

### **[ARTICOLO I.7 - ENTITA’ AFFILIATE AI BENEFICIARI]**

*[Non applicabile]*

*O*

*[Ai fini della presente Convenzione, sono considerate entità affiliate le seguenti entità:*

- [nome dell’entità], affiliata a [nome o acronimo del beneficiario];*
- [nome dell’entità], affiliata a [nome o acronimo del beneficiario];*
- [idem per ulteriori entità affiliate]]*

### **[ARTICOLO I.8 - BENEFICIARI CHE SONO ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI]**

*[Non applicabile]*

*O*

#### **I.8.1 Composizione delle controversie - Arbitrato**

- (a) *In deroga all’Articolo II.18, qualsiasi controversia tra la Commissione e [inserire il nome della (e) O.I.] relativa alla Convenzione, che non può essere risolta in via amichevole, è deferita a un collegio arbitrale secondo la procedura specificata nelle lettere da (b) a (g).*

---

<sup>6</sup> Entrambe le opzioni di questo paragrafo possono essere utilizzate contemporaneamente se le comunicazioni per scopi diversi (ad esempio, informazioni sul pagamento, domande) sono da inviare sia attraverso il seguente indirizzo sia attraverso il sistema di scambio elettronico. In questo caso, si prega di utilizzare l’espressione “ai fini di” in entrambe le opzioni. Se viene utilizzata solo una delle opzioni, si prega di eliminare “ai fini di”.



Numero del progetto:

- (b) *Nel notificare all'altra parte la propria intenzione di ricorrere all'arbitrato, la parte notificante informa anche l'altra parte del proprio arbitro designato. La seconda parte nomina il proprio arbitro entro un mese dal ricevimento della suddetta notifica scritta. I due arbitri, di comune accordo ed entro tre mesi dalla nomina dell'arbitro della seconda parte, nominano un terzo arbitro che sarà il presidente del collegio arbitrale, a meno che entrambe le parti siano d'accordo nell'avere un unico arbitro.*
- (c) *Entro un mese dalla nomina del terzo arbitro, le parti si accordano sul mandato del collegio arbitrale, compresa la procedura da seguire.*
- (d) *Le procedure di arbitrato si svolgono a Bruxelles.*
- (e) *Il collegio arbitrale applica i termini della Convenzione. Il collegio arbitrale espone nella propria sentenza arbitrale le motivazioni dettagliate della propria decisione.*
- (f) *La sentenza arbitrale è definitiva e vincolante per le parti, che convengono espressamente di rinunciare a qualsiasi forma di ricorso o di revisione.*
- (g) *I costi, comprese tutte le spese ragionevoli sostenute dalle parti e correlate a qualsiasi arbitrato, sono ripartiti tra le parti dallo stesso collegio arbitrale.*

**[I.8.2 Certificati relativi ai rendiconti finanziari] [e] [rapporti di verifica operativa] [e] [certificati sulla conformità delle pratiche di contabilità analitica]**

*I certificati relativi ai rendiconti finanziari che devono essere forniti da [inserire il nome della (e) O.I.], a norma dell'Articolo[i] [II.23.2] [e] [II.20.5] possono essere elaborati dal [proprio] [i] revisore interno o esterno, in accordo con il [proprio] [propri] regolamento e procedure finanziarie interne.*

**[I.8.3 Controlli e revisioni contabili]**

*Gli organi competenti dell'Unione presentano le eventuali richieste di controlli o revisioni contabili ai sensi delle disposizioni di cui all'Articolo II.27 al Direttore Generale della [inserire nome della (e) O.I.].*

*[inserire nome della (e) O.I.] mette a disposizione degli organi competenti dell'Unione, su richiesta, tutte le informazioni finanziarie pertinenti, compresi i rendiconti riguardanti l'azione, qualora [essa] [esse] realizzi [realizzino] l'azione o qualora le proprie entità affiliate o un subappaltatore prendano parte all'azione.*

**[I.8.4 Legge applicabile]**

*In deroga all'Articolo II.18.1, la Convenzione è disciplinata dalla legge applicabile dell'Unione, integrata, laddove necessario, dalla [legge di (inserire la legge di uno Stato membro o di un paese EFTA)].*

**[I.8.5 Privilegi e immunità]**

*Nessuna disposizione della Convenzione è interpretata come una rinuncia a privilegi o immunità attribuiti a [inserire nome della (e) O.I.] dai propri atti costitutivi o dal diritto internazionale.*

**ARTICOLO I.9 - REVISIONI CONTABILI**

*In deroga all'Articolo II.27.3 delle Condizioni generali, indipendentemente dal fatto che i controlli, le revisioni contabili o le valutazioni siano iniziati prima o dopo il pagamento del saldo, al*

Numero del progetto:

beneficiario incaricato del coordinamento può essere richiesto di raccogliere le informazioni relative ai beneficiari associati.

Se richiesto dall'Agenzia o da un altro organismo esterno a essa, il beneficiario incaricato del coordinamento fornisce immediatamente le informazioni sopra menzionate, le quali includono quelle dei beneficiari associati interessati. In questo caso, il beneficiario incaricato del coordinamento è responsabile dell'acquisizione e della verifica di tali informazioni prima di trasmetterle all'Agenzia, come previsto all'Articolo II.1.3 (b)(ii).

In questo caso, la procedura in contraddittorio della revisione contabile di cui all'Articolo II.27.5 è svolta con il beneficiario incaricato del coordinamento, che sarà invitato a presentare le osservazioni dei beneficiari associati interessati dal controllo, dalla revisione contabile o dalla valutazione.

E' fatto salvo il diritto dell'Agenzia o di un altro organismo esterno da essa autorizzato di effettuare controlli su uno o più beneficiari associati. In questo caso i beneficiari associati forniscono direttamente le informazioni.

#### **ARTICOLO 1.10 - PRESENTAZIONE DELLE RELAZIONI**

In deroga all'Articolo II.23, le relazioni tecniche, compresi gli allegati, devono essere presentate esclusivamente in formato elettronico all'Agenzia/Commissione e al gruppo di controllo esterno.

Le relazioni finanziarie devono essere presentate in formato cartaceo ed elettronico, come specificato nell'Articolo II.23.

#### **FIRME**

Per il beneficiario incaricato del coordinamento

[funzione/ nome/cognome]

[firma]

Luogo e data

Per l'Agenzia/Commissione

[nome/cognome]

[firma]

Luogo e data

In duplice copia in inglese

## **ALLEGATO I CONDIZIONI GENERALI**

### **SOMMARIO**

#### **PARTE A    DISPOSIZIONI GIURIDICHE E AMMINISTRATIVE**

- II.1 - OBBLIGHI GENERALI E RUOLI DEI BENEFICIARI
- II.2 - COMUNICAZIONI TRA LE PARTI
- II.3 - RESPONSABILITA' PER DANNI
- II.4 - CONFLITTO DI INTERESSI
- II.5 - RISERVATEZZA
- II.6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- II.7 - VISIBILITA' DEL FINANZIAMENTO DELL'UNIONE
- II.8 - DIRITTI PREESISTENTI, PROPRIETA' E UTILIZZO DEI RISULTATI (COMPRESI I DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE E INDUSTRIALE)
- II.9 - AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI NECESSARI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO
- II.10 - SUBAPPALTO DI COMPITI CHE FANNO PARTE DEL PROGETTO
- II.11 - SOSTEGNO FINANZIARIO A TERZI
- II.12 - MODIFICHE DELLA CONVENZIONE
- II.13 - CESSIONE DEI CREDITI PER PAGAMENTI A TERZI
- II.14 - FORZA MAGGIORE
- II.15 - SOSPENSIONE DELL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO
- II.16 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE
- II.17 - SANZIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE
- II.18 - LEGGE APPLICABILE, SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E DECISIONE ESECUTIVA

#### **PARTE B    DISPOSIZIONI FINANZIARIE E RELAZIONI**

- II.19 - COSTI AMMISSIBILI
- II.20 - IDENTIFICABILITA' E VERIFICABILITA' DEGLI IMPORTI DICHIARATI
- II.21 - AMMISSIBILITA' DEI COSTI DELLE ENTITA' AFFILIATE AI BENEFICIARI
- II.22 - TRASFERIMENTI DI BILANCIO
- II.23 - RELAZIONI TECNICHE E FINANZIARIE – RICHIESTE DI PAGAMENTO E DI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI
- II.24 - PAGAMENTI E MODALITA' DI PAGAMENTO
- II.25 - DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO FINALE DELLA SOVVENZIONE
- II.26 - RECUPERO
- II.27 - CONTROLLI, REVISIONI CONTABILI E VALUTAZIONE

Numero del progetto:

## **PARTE A    DISPOSIZIONI GIURIDICHE E AMMINISTRATIVE**

### **ARTICOLO II.1 - OBBLIGHI GENERALI E RUOLI DEI BENEFICIARI**

#### **II.1.1 Obblighi generali e ruolo dei beneficiari**

I beneficiari:

- (a) sono responsabili in solido dell'attuazione del progetto conformemente ai termini e alle condizioni della Convenzione;
- (b) sono responsabili dell'adempimento di ogni obbligo giuridico che spetta loro a titolo individuale o congiuntamente;
- (c) adottano le procedure interne necessarie per la corretta attuazione del progetto, in linea con le disposizioni della presente Convenzione; ove previsto nelle Condizioni Speciali tali disposizioni assumono la forma di un accordo interno di cooperazione tra i beneficiari;
- (d) tengono aggiornati i registri contabili conformemente ai consueti principi contabili stabiliti dalla legge e dalle normative vigenti;
- (e) si assicurano che tutte le fatture rechino espresso riferimento al progetto;
- (f) non operano, nel contesto del progetto, come subappaltatore o fornitore di qualsiasi altro beneficiario;
- (g) contribuiscono finanziariamente al progetto.

#### **II.1.2 Obblighi generali e ruolo di ogni beneficiario associato**

Ciascun beneficiario associato:

- a) comunica immediatamente al beneficiario incaricato del coordinamento qualsiasi modifica di cui sia a conoscenza suscettibile di compromettere o ritardare l'attuazione del progetto e, per i progetti LIFE Natura e Biodiversità, qualsiasi attività da parte di terzi che potrebbe avere un significativo impatto negativo su siti/specie oggetto del progetto, e se necessario, adotta misure per convincere tali parti ad astenersi da tali attività;
- b) informa immediatamente il beneficiario incaricato del coordinamento di qualsiasi variazione della sua situazione giuridica, finanziaria, tecnica, organizzativa o di proprietà o delle sue entità affiliate e di qualsiasi modifica del suo nome, indirizzo o del suo legale rappresentante o delle sue entità affiliate;
- c) presenta in tempo utile al beneficiario incaricato del coordinamento:
  - i) i dati necessari per la stesura delle relazioni, dei rendiconti finanziari e di altri documenti previsti dalla Convenzione;
  - ii) tutti i documenti necessari in caso di controlli, revisioni contabili o valutazioni conformemente all'Articolo II.27;
  - iii) eventuali altre informazioni da trasmettere all'Agenzia/Commissione conformemente alla Convenzione, salvo il caso in cui la Convenzione stabilisca che il beneficiario trasmetta direttamente all'Agenzia/Commissione le informazioni in questione.

Numero del progetto:

### **II.1.3 Obblighi generali e ruolo del beneficiario incaricato del coordinamento**

Il beneficiario incaricato del coordinamento:

- a) verifica che il progetto sia attuato come previsto dalla Convenzione;
- b) agisce come intermediario per tutte le comunicazioni tra i beneficiari e l'Agenzia/Commissione, salvo quanto diversamente previsto dalla Convenzione e, in particolare, il beneficiario incaricato del coordinamento:
  - i) fornisce immediatamente all'Agenzia/Commissione le informazioni in merito a qualsiasi modifica del nome, dell'indirizzo, del rappresentante legale nonché della situazione giuridica, finanziaria, tecnica, organizzativa o di proprietà di ciascun beneficiario o delle entità affiliate di cui il beneficiario incaricato del coordinamento sia a conoscenza, suscettibile di compromettere o ritardare l'attuazione del progetto, e per i progetti LIFE Natura e Biodiversità, fornisce informazioni in merito a qualsiasi attività da parte di terzi che potrebbe avere un impatto negativo significativo su siti/specie oggetto del progetto e, se necessario, adotta misure per convincere tali parti ad astenersi da tali attività;
  - ii) è responsabile della trasmissione all'Agenzia/Commissione di tutti i documenti e delle informazioni che possono essere richiesti nell'ambito della Convenzione, salvo disposizione contraria in quest'ultima; nei casi in cui le informazioni siano richieste da parte degli altri beneficiari, il beneficiario incaricato del coordinamento è responsabile dell'acquisizione e della verifica di tali informazioni prima di trasmetterle all'Agenzia/Commissione;
- c) adotta le disposizioni necessarie per fornire le garanzie finanziarie richieste in base alla Convenzione;
- d) elabora le richieste di pagamento in conformità della Convenzione;
- e) provvede affinché tutti gli opportuni pagamenti siano effettuati a favore degli altri beneficiari entro 30 giorni dal ricevimento dei finanziamenti erogati dall'Agenzia/Commissione a meno che non vi sia un ritardo giustificato. Il beneficiario incaricato del coordinamento informa l'Agenzia/Commissione circa la ripartizione del contributo dell'Unione;
- f) è responsabile della trasmissione dei documenti necessari in caso di controlli e di revisioni contabili iniziati prima del pagamento finale e, in caso di valutazione a norma dell'Articolo II.27, della conservazione, per almeno i cinque anni successivi al pagamento del saldo, delle copie di tutti i documenti giustificativi di tutti i beneficiari associati.

Il beneficiario incaricato del coordinamento non affida in subappalto parte delle sue funzioni di cui alle lettere da (a) a (f) ai beneficiari associati o a terzi.

Il beneficiario incaricato del coordinamento conclude con tutti i beneficiari associati degli accordi nei quali viene descritta la loro partecipazione tecnica e finanziaria al progetto. Tali accordi devono essere interamente compatibili con la Convenzione di sovvenzione firmata con l'Agenzia/Commissione, devono fare espresso riferimento alle presenti Condizioni Generali e contenere almeno le disposizioni descritte nelle Linee Guida pubblicate dall'Agenzia/Commissione. Le disposizioni della Convenzione di sovvenzione, compresi i mandati di cui all'Allegato II,

Numero del progetto:

Modulo A4, prevalgono su quelle di ogni altro accordo sottoscritto tra il beneficiario associato e il beneficiario incaricato del coordinamento che possa incidere sull'attuazione della Convenzione di sovvenzione.

#### **II.1.4 Ruolo del gruppo di controllo esterno**

Per il monitoraggio del progetto, l'Agenzia/Commissione nomina un gruppo di controllo esterno (di seguito "il gruppo di controllo esterno") per seguire e valutare lo stato di avanzamento dei progetti e la loro coerenza con i costi effettivamente sostenuti.

Il gruppo di controllo esterno non è autorizzato a prendere alcuna decisione per conto dell'Agenzia/Commissione. Le raccomandazioni o dichiarazioni fornite dal gruppo di controllo esterno ai beneficiari non rappresentano la posizione dell'Agenzia/Commissione.

### **ARTICOLO II.2 - COMUNICAZIONI TRA LE PARTI**

#### **II.2.1. Forme e mezzi di comunicazione**

Ogni comunicazione relativa alla Convenzione o alla sua attuazione deve essere effettuata per iscritto (in formato cartaceo o elettronico), deve recare il numero della Convenzione e l'acronimo del progetto e deve essere effettuata utilizzando i recapiti per le comunicazioni di cui all'Articolo I.6.

Prima di comunicare direttamente con l'Agenzia/Commissione, il beneficiario incaricato del coordinamento consulta il gruppo di controllo esterno. Tutta la corrispondenza relativa alla Convenzione o alla sua attuazione inviata dal beneficiario incaricato del coordinamento all'Agenzia/Commissione è trasmessa contestualmente al gruppo di controllo esterno.

Le comunicazioni elettroniche devono essere confermate da una versione in formato cartaceo originale e firmata della stessa comunicazione, se richiesto da una delle parti, a condizione che tale richiesta sia presentata senza ritardi ingiustificati. Il mittente invia la versione originale firmata in formato cartaceo senza ritardi ingiustificati.

Notifiche formali sono effettuate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o equivalente, o tramite mezzi elettronici equivalenti.

#### **II.2.2 Data delle comunicazioni**

Le comunicazioni si considerano effettuate alla data in cui sono ricevute dal destinatario e, in caso di comunicazione all'Agenzia/Commissione, dal gruppo di controllo esterno, a meno che la Convenzione non faccia riferimento alla data di invio della comunicazione.

La comunicazione elettronica si considera ricevuta dal destinatario il giorno del corretto invio della comunicazione stessa, a condizione che sia inviata ai destinatari di cui all'Articolo I.6 e all'Articolo II.2.1. La spedizione si considera non riuscita se il mittente riceve un messaggio di mancata consegna. In questo caso, il mittente invia nuovamente la stessa comunicazione agli altri indirizzi riportati nell'Articolo I.6. In caso di spedizione non riuscita, il mittente non potrà essere ritenuto responsabile della violazione dell'obbligo di trasmettere tale comunicazione entro un termine stabilito.

Numero del progetto:

La posta inviata all'Agenzia/Commissione utilizzando i servizi postali si considera ricevuta dall'Agenzia/Commissione alla data in cui viene registrata dal servizio indicato nell'Articolo I.6.2 o alla data in cui viene ricevuta dal gruppo di controllo esterno, se quest'ultima data è posteriore alla prima.

Notifiche formali effettuate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o equivalente, o tramite mezzi elettronici equivalenti, si considerano ricevute dal destinatario alla data di ricezione indicata sulla ricevuta di ritorno o equivalente.

### **ARTICOLO II.3 - RESPONSABILITA' PER DANNI**

**II.3.1** L'Agenzia/Commissione non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni causati o subiti dai beneficiari, inclusi eventuali danni causati a terzi in conseguenza di o nel corso dell'attuazione del progetto.

**II.3.2** Salvo casi di forza maggiore, i beneficiari rimborsano l'Agenzia/Commissione per eventuali danni subiti da essa a seguito dell'attuazione del progetto o perché il progetto non è stato attuato ovvero è stato eseguito male, oppure eseguito parzialmente o in ritardo.

### **ARTICOLO II.4 - CONFLITTO DI INTERESSI**

**II.4.1** I beneficiari adottano tutti i provvedimenti necessari per prevenire qualsiasi situazione in cui l'attuazione imparziale e obiettiva della Convenzione sia compromessa da motivi di interesse economico, da affinità politiche o nazionali, ragioni familiari o affettive o da ogni altra comunanza di interessi ("conflitto di interessi").

**II.4.2** Ogni situazione che crei un conflitto di interessi o che possa portare ad un simile conflitto durante l'attuazione della Convenzione deve essere immediatamente notificata per iscritto all'Agenzia/Commissione. I beneficiari si impegnano ad adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari per rimediare a tale situazione. L'Agenzia/Commissione si riserva il diritto di accertare che i provvedimenti adottati siano adeguati e, se necessario, di richiedere provvedimenti supplementari da adottare entro un termine stabilito.

### **ARTICOLO II.5 - RISERVATEZZA**

**II.5.1** L'Agenzia/Commissione e i beneficiari sono tenuti a rispettare la riservatezza di tutte le informazioni e documenti, in qualsiasi forma, sia scritta sia orale, in relazione all'attuazione della Convenzione e che sono esplicitamente indicati come confidenziali.

**II.5.2** I beneficiari non devono utilizzare informazioni e documenti riservati per ragioni diverse da quelli derivanti dall'obbligo di adempiere alla Convenzione, salvo diverso accordo scritto con l'Agenzia/Commissione.

**II.5.3** L'Agenzia/Commissione e i beneficiari restano vincolati agli obblighi di cui agli Articoli II.5.1 e II.5.2 durante l'attuazione della Convenzione e per un periodo di cinque anni a decorrere dal pagamento del saldo, salvo che:

Numero del progetto:

- (a) la parte interessata accetti di dispensare l'altra parte dai precedenti obblighi di riservatezza;
- (b) le informazioni riservate diventino di pubblico dominio per causa che non costituisce violazione dell'obbligo di riservatezza tramite la divulgazione ad opera della parte vincolata da tale obbligo;
- (c) la divulgazione delle informazioni riservate è richiesta dalla legge.

**II.5.4** Il gruppo di controllo esterno è tenuto alla riservatezza al pari dei beneficiari e dell'Agenzia/Commissione.

## **ARTICOLO II.6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

### **II.6.1 Trattamento dei dati personali da parte dell'Agenzia/Commissione**

I dati personali contenuti nella Convenzione sono trattati dall'Agenzia/Commissione a norma del Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari nonché la libera circolazione di tali dati.

I dati sono trattati dal responsabile indicato nell'Articolo I.6.1 unicamente ai fini dell'attuazione, gestione e monitoraggio della Convenzione, fatta salva l'eventuale trasmissione agli organismi incaricati di compiti di controllo o di ispezione in applicazione del diritto dell'Unione.

I beneficiari hanno il diritto di accesso ai propri dati personali e il diritto di rettificare tali dati. Per qualsiasi richiesta relativa al trattamento dei propri dati personali, i beneficiari dovranno rivolgersi al responsabile del trattamento, indicato nell'Articolo I.6.1.

I beneficiari hanno il diritto di ricorrere in qualsiasi momento al Garante europeo della protezione dei dati.

### **II.6.2 Trattamento dei dati personali da parte dei beneficiari**

Se la Convenzione richiede il trattamento dei dati personali da parte dei beneficiari, i beneficiari possono agire soltanto sotto la supervisione del responsabile del trattamento indicato nell'Articolo I.6.1, in particolare, per quanto concerne la finalità del trattamento, le categorie di dati che possono essere trattati, i destinatari dei dati e le modalità con cui l'interessato può esercitare i propri diritti.

L'accesso ai dati che i beneficiari accordano al proprio personale è limitato a quanto strettamente necessario per l'attuazione, la gestione e il monitoraggio della Convenzione.

I beneficiari si impegnano ad adottare adeguate misure tecniche e organizzative di sicurezza tenendo conto dei rischi inerenti al trattamento e alla natura dei dati personali in questione, al fine di:

- (a) evitare che persone non autorizzate abbiano accesso ai sistemi informatici di trattamento dei dati personali, e in particolare:
  - (i) alla lettura, riproduzione, modifica o rimozione non autorizzata dei supporti di memorizzazione;
  - (ii) all'inserimento dei dati nonché alla divulgazione non autorizzata, alla modifica o alla cancellazione non autorizzata dei dati personali memorizzati;



Numero del progetto:

- (iii) all'utilizzo da parte di persone non autorizzate dei sistemi di trattamento dei dati avvalendosi di strumenti di trasmissione dati;
- b) assicurare che gli utenti autorizzati all'utilizzo del sistema di elaborazione dati possano accedere soltanto ai dati personali a cui hanno diritto di accesso;
- (c) registrare quali dati personali sono stati comunicati, quando e a chi;
- (d) garantire che i dati personali trattati per conto di terzi possano essere trattati solo secondo le modalità prescritte dall'Agenzia/Commissione;
- (e) garantire che, durante la comunicazione di dati personali e di trasporto dei supporti di memorizzazione, i dati non possano essere letti, copiati o cancellati senza autorizzazione;
- (f) progettare la loro struttura organizzativa in modo che soddisfi i requisiti di protezione dei dati.

## ARTICOLO II.7 - VISIBILITA' DEL FINANZIAMENTO DELL'UNIONE

### II.7.1 Informazione sul finanziamento dell'Unione e uso del logo del Programma LIFE

- a) A meno che l'Agenzia/Commissione non richieda o concordi diversamente, qualsiasi comunicazione o pubblicazione relativa al progetto compiuta dai beneficiari congiuntamente o individualmente, anche a conferenze e seminari, o qualsiasi materiale informativo o promozionale (quali brochure, *depliant*, manifesti, presentazioni, siti *web*, bacheche, ecc.), deve indicare che il progetto ha ricevuto un finanziamento da parte dell'Unione e deve esporre il logo del Programma LIFE (Allegato II del Regolamento LIFE, <http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/comtools/resources/logos.htm>). Per quanto riguarda i materiali audiovisivi, nei ringraziamenti all'inizio e/o alla fine è fatta chiara ed esplicita menzione del sostegno finanziario erogato da LIFE (ad esempio "Con il contributo del Programma LIFE dell'Unione europea").

Tutti i beni durevoli acquistati nell'ambito del progetto devono recare il logo LIFE, salvo indicazione contraria dell'Agenzia/Commissione.

Quando è visualizzato in associazione con un altro logo, il logo del Programma LIFE deve avere un'adeguata preminenza.

L'obbligo di esporre il logo del Programma LIFE non conferisce ai beneficiari un diritto di uso esclusivo. I beneficiari non devono appropriarsi del logo del Programma LIFE o di qualsiasi marchio o logo analogo, sia tramite registrazione o con qualsiasi altro mezzo. Il logo LIFE non può essere utilizzato come marchio di qualità o marchio di qualità ecologica. Il suo uso è limitato alle attività di divulgazione.

Per i progetti in siti Natura 2000 o che contribuiscono all'integrità della Rete Natura 2000 gli obblighi in materia di logo LIFE si applicano anche al logo Natura 2000 (<http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/comtools/resources/logos.htm>). Nei pannelli e nel sito *web* deve essere descritta l'importanza del progetto dal punto di vista della costituzione della rete Natura 2000.

- (b) Il beneficiario incaricato del coordinamento è tenuto a creare un *sito web del progetto* o a utilizzarne uno esistente in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione europea per divulgare le attività, i progressi e i risultati del progetto. L'indirizzo *web*, dove reperire i

Numero del progetto:

principali risultati del progetto, è indicato nelle relazioni. Il sito *web* deve essere *on-line* al massimo sei mesi dopo l'avvio del progetto come specificato nell'Articolo I.2.2, deve essere aggiornato regolarmente e mantenuto per almeno i cinque anni successivi alla conclusione del progetto. Una sintesi del progetto in lingua inglese, compresi il nome e i recapiti del beneficiario incaricato del coordinamento, sarà pubblicata sul sito *web* di LIFE e resa disponibile al pubblico.

- (c) I beneficiari sono tenuti a esporre e a mantenere *pannelli informativi* che riportino una descrizione del progetto nei luoghi in cui quest'ultimo viene realizzato; i pannelli dovranno essere collocati in posizione strategica ed essere accessibili e visibili al pubblico.

## **II.7.2 Dichiarazioni di non responsabilità dell'Agenzia/Commissione**

Qualsiasi comunicazione o pubblicazione relativa al progetto, realizzata dai beneficiari congiuntamente o individualmente, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, deve riportare che riflette solo il punto di vista dell'autore e che l'Agenzia/Commissione non è responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni ivi contenute.

## **ARTICOLO II.8 - DIRITTI PRE-ESISTENTI E PROPRIETÀ E UTILIZZO DEI RISULTATI (COMPRESI I DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE)**

### **II.8.1 Proprietà e utilizzo dei risultati da parte dei beneficiari**

Se non diversamente indicato nella Convenzione, la proprietà dei risultati del progetto, compresi i diritti di proprietà industriale e intellettuale, e delle relazioni e di altri documenti relativi ad esso, è attribuita ai beneficiari.

Al fine di promuovere l'uso di tecniche o di modelli rispettosi dell'ambiente, i beneficiari provvedono affinché tutti i documenti, brevetti e competenze direttamente risultanti dall'attuazione del progetto siano messi a disposizione nell'Unione, non appena si rendano disponibili, a condizioni commerciali eque e non discriminatorie. I beneficiari rispettano tale obbligo per un periodo di cinque anni dopo il pagamento del saldo finale.

Se il beneficiario incaricato del coordinamento si rifiuta, senza motivi legittimi, di fornire l'accesso ai prodotti in questione o di concedere licenze alle condizioni sopra definite, l'Agenzia/Commissione si riserva il diritto di applicare le disposizioni dell'Articolo II.16 o, se il progetto è stato portato a termine, di chiedere il rimborso totale o parziale del contributo unionale.

### **II.8.2 Diritti preesistenti di proprietà industriale e intellettuale**

Laddove i diritti di proprietà industriale e intellettuale, inclusi i diritti di terzi, esistano prima della conclusione della Convenzione, i beneficiari redigono un elenco che specifichi tutti i diritti di proprietà e di uso dei diritti preesistenti di proprietà industriale e intellettuale e lo comunicano all'Agenzia/Commissione, al più tardi prima dell'inizio dell'attuazione.

I beneficiari provvedono affinché essi o le loro entità affiliate abbiano il diritto di utilizzo dei diritti di proprietà industriale e intellettuale preesistenti durante l'attuazione della Convenzione.

Numero del progetto:

### **II.8.3 Diritti di utilizzo da parte dell'Unione dei risultati e dei diritti preesistenti**

Fatti salvi gli Articoli II.1.1, II.3, II.5 e II.8.1, i beneficiari concedono all'Unione il diritto di utilizzare i risultati del progetto per le seguenti finalità:

- (a) utilizzo per finalità proprie e, in particolare, messa a disposizione di persone che lavorano per l'Agenzia/Commissione, per la Commissione, per altre istituzioni, agenzie e organismi dell'Unione e delle istituzioni degli Stati membri, nonché copia e riproduzione integrale o parziale e in numero illimitato di esemplari;
- (b) distribuzione al pubblico, in tutto o in parte e, in particolare, pubblicazione in copie cartacee e in formato elettronico o digitale, pubblicazione su *internet*, incluso il sito *web* Europa, come *file* scaricabile o non scaricabile, comprese le fotografie come pure le illustrazioni diffuse con qualsiasi tipo di tecnica di trasmissione compresi, se necessario, presentazione o esposizione pubblica, comunicazione attraverso servizi di informazione stampa, inserimento in banche dati, repertori o pubblicazioni aperti ad un'ampia consultazione;
- (c) traduzione;
- (d) dare accesso a singole richieste, senza il diritto di riproduzione o utilizzo, come previsto dal Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
- (e) archivio cartaceo, elettronico o altro formato;
- (f) archiviazione in conformità delle norme in materia di gestione dei documenti applicabili all'Agenzia/Commissione;
- (g) diritto di autorizzare o dare in sub-licenza a terzi i modi di sfruttamento di cui alle lettere (b) e (c).

Altri diritti d'uso per l'Unione possono essere previsti nelle Condizioni Speciali.

I beneficiari garantiscono all'Unione il diritto di utilizzare qualsiasi diritto di proprietà industriale e intellettuale preesistenti, che sono stati inclusi nei risultati del progetto. Se non diversamente specificato nelle Condizioni Speciali, tali diritti preesistenti sono utilizzati per gli stessi scopi e alle stesse condizioni applicabili ai diritti di utilizzo dei risultati del progetto.

Le informazioni sul titolare del *copyright* sono inserite quando il risultato viene divulgato dall'Unione. Le informazioni sul *copyright*, indicano: "© - anno - nome del titolare del *copyright*. Tutti i diritti sono riservati. Concesso in licenza all'UE con condizioni".

L'Agenzia/Commissione si impegna ad accreditare i risultati dei progetti, indicando il numero di riferimento della Convenzione di sovvenzione.

## **ARTICOLO II.9 - AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI NECESSARI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**II.9.1** Quando l'attuazione del progetto richiede l'acquisizione di beni, lavori o servizi, i beneficiari aggiudicano il contratto all'offerta che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo, o, se del caso, all'offerta con il prezzo più basso ed evitano qualsiasi conflitto di interessi. Le procedure di gara sono conformi ai principi di trasparenza e di parità di trattamento dei potenziali contraenti. Per tutti i contratti, i beneficiari devono conservare un

Numero del progetto:

verbale della procedura utilizzata al fine di garantire che le presenti condizioni siano soddisfatte nella procedura di gara.

I beneficiari che agiscono in qualità di amministrazioni aggiudicatrici ai sensi della Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, o gli enti aggiudicatori ai sensi della Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, trasporti e servizi postali, si attengono alle norme nazionali vigenti in materia di appalti pubblici.

Per gli appalti di valore superiore a EURO 130.000, tutti i beneficiari utilizzano una procedura di gara aperta, compresa una pubblicazione del bando di gara sui mezzi di comunicazione pertinenti. Per stabilire la soglia rilevante, il beneficiario considera il valore di tutti gli elementi collegati.

Sotto la soglia di EURO 130.000 o la soglia prevista dalle norme nazionali vigenti in materia di appalti pubblici, il beneficiario aggiudica il contratto all'offerta economicamente più vantaggiosa o, se del caso, all'offerta che offre il prezzo più basso, evitando qualsiasi conflitto di interessi e conservando documentazione scritta che specifichi come il criterio del miglior rapporto qualità-prezzo sia stato rispettato.

**II.9.2** I beneficiari sono gli unici responsabili per la realizzazione del progetto e per il rispetto delle disposizioni della Convenzione. I beneficiari assicurano che ogni contratto di appalto contenga disposizioni secondo cui il contraente non ha diritti nei confronti dell'Agenzia/Commissione nell'ambito della Convenzione.

**II.9.3** I beneficiari provvedono affinché le condizioni loro applicabili ai sensi degli Articoli II.3, II.4, II.5, II.8 e II.27 siano applicabili anche al contraente.

## **ARTICOLO II.10 - SUBAPPALTO DI PRESTAZIONI FACENTI PARTE DEL PROGETTO**

**II.10.1** Un "subappalto" è un contratto di appalto ai sensi dell'Articolo II.9, che affida a terzi la realizzazione delle attività che fanno parte del progetto di cui all'Allegato II.

**II.10.2** I beneficiari possono subappaltare compiti specifici di durata prestabilita, che fanno parte del progetto, purché, in aggiunta alle condizioni di cui all'Articolo II.9 e alle Condizioni Speciali, le seguenti condizioni siano rispettate:

- (a) il subappalto copre solo l'attuazione di una parte limitata del progetto;
- (b) il ricorso al subappalto è giustificato tenendo conto della natura del progetto e di ciò che è necessario per la sua attuazione;
- (c) i beneficiari provvedono affinché:
  - le condizioni loro applicabili a norma dell'Articolo II.7 siano applicabili anche al subappaltatore;

Numero del progetto:

- tutte le fatture emesse da subappaltatori portino un chiaro riferimento al progetto LIFE (cioè numero e titolo o titolo abbreviato) e alla commessa/subappalto dei beneficiari;
- tutte le fatture emesse dai subappaltatori siano sufficientemente precise per consentire di individuare le singole voci che costituiscono il servizio prestato (ad esempio, descrizione chiara e costo di ciascuna voce).

## **ARTICOLO II.11 - SOSTEGNO FINANZIARIO A TERZI**

Non applicabile

## **ARTICOLO II.12 - MODIFICHE DELLA CONVENZIONE**

**II.12.1** Qualsiasi modifica della Convenzione è fatta per iscritto.

**II.12.2** Una modifica non può avere lo scopo o l'effetto di cambiare la Convenzione in maniera tale da mettere in discussione la decisione sulla concessione della sovvenzione o contravvenire al principio di parità di trattamento dei candidati.

Solo le modifiche considerate sostanziali richiedono una modifica formale della Convenzione di sovvenzione e saranno accettate in casi debitamente giustificati.

**II.12.3** Qualsiasi richiesta di modifica deve essere debitamente giustificata e deve essere inviata alla controparte in tempo utile prima della data in cui avrà effetto e, in ogni caso, un mese prima della scadenza del termine di cui all'Articolo I.2.2, salvo casi debitamente comprovati dalla parte che richiede la modifica e accettati dall'altra parte.

**II.12.4** Una richiesta di modifica da parte dei beneficiari deve essere presentata dal beneficiario incaricato del coordinamento. Se viene richiesto il cambio del beneficiario incaricato del coordinamento senza il suo accordo, la richiesta deve essere presentata da tutti gli altri beneficiari.

**II.12.5** Le modifiche entrano in vigore alla data in cui firma l'ultima delle parti o alla data di approvazione della richiesta di modifica.

Le modifiche entrano in vigore alla data concordata dalle parti o, in mancanza di tale data concordata, alla data in cui la modifica entra in vigore.

## **ARTICOLO II.13 - CESSIONE DEI CREDITI PER PAGAMENTI A TERZI**

**II.13.1** Le richieste di pagamenti dei beneficiari nei confronti dell'Agenzia/Commissione non possono essere cedute a terzi, salvo casi debitamente giustificati ove la situazione lo richieda.

La cessione è opponibile nei confronti dell'Agenzia/Commissione in caso di accettazione da parte di quest'ultima sulla scorta di una richiesta scritta e motivata formulata dal beneficiario incaricato del coordinamento per conto dei beneficiari. In assenza di tale accettazione o in

Numero del progetto:

caso d'inosservanza dei relativi termini, la cessione non produce alcun effetto nei confronti dell'Agenzia/Commissione.

**II.13.2** In nessun caso una tale cessione può liberare i beneficiari dai loro obblighi nei confronti dell'Agenzia/Commissione.

## **ARTICOLO II.14 - FORZA MAGGIORE**

**II.14.1** Per "*forza maggiore*" s'intende ogni situazione o evento imprevedibile ed eccezionale, indipendente dalla volontà delle parti e non attribuibile a colpa o negligenza di esse o di subappaltatori, di entità affiliate o di terzi partecipanti all'attuazione, che impedisca di adempiere a uno o più obblighi nell'ambito della Convenzione e che risulti inevitabile nonostante la dovuta diligenza degli interessati. Non si possono far valere come casi di forza maggiore il mancato ricevimento di un servizio, difetti dei beni strumentali o dei materiali, ritardi nella loro fornitura, a meno che non siano conseguenza diretta di un pertinente caso di *forza maggiore*, né vertenze di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie.

**II.14.2** Nel caso in cui una parte si trovi ad affrontare cause di *forza maggiore* è tenuta a darne formale comunicazione all'altra in maniera immediata, indicandone la natura, la durata probabile e gli effetti prevedibili.

**II.14.3** Le parti prendono i provvedimenti necessari per limitare i danni dovuti a cause di *forza maggiore*. Essi fanno del loro meglio per riprendere l'attuazione del progetto nel più breve tempo possibile.

**II.14.4** Nel caso in cui una parte si trovi ad affrontare cause di *forza maggiore* non può essere ritenuta inadempiente ai propri obblighi derivanti dalla Convenzione se le è stato impedito da tali cause.

## **ARTICOLO II.15 - SOSPENSIONE DELL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

### **II.15.1 Sospensione dell'attuazione da parte dei beneficiari**

Il beneficiario incaricato del coordinamento, per conto dei beneficiari, può sospendere l'attuazione del progetto o parte di esso, se circostanze eccezionali rendono impossibile o eccessivamente difficile tale attuazione, in particolare, in caso di *forza maggiore*. Il beneficiario incaricato del coordinamento informa tempestivamente l'Agenzia/Commissione, fornendo tutte le motivazioni e precisazioni necessarie e indicando la data prevedibile di ripresa.

In caso di risoluzione della Convenzione o della partecipazione di un beneficiario in applicazione degli Articoli II.16.1, II.16.2 o lettere (c) o (d) dell'Articolo II.16.3.1, il beneficiario incaricato del coordinamento, una volta che le circostanze consentano di riprendere l'attuazione del progetto, informa immediatamente l'Agenzia/Commissione e presenta una richiesta di modifica della Convenzione di cui all'Articolo II.15.3.

### **II.15.2 Sospensione dell'attuazione da parte dell'Agenzia/Commissione**

**II.15.2.1** L'Agenzia/Commissione può sospendere l'attuazione del progetto o parte di esso:

Numero del progetto:

- (a) se l'Agenzia/Commissione è in possesso di prove che un beneficiario ha commesso errori sostanziali, irregolarità o frodi nel corso della procedura di attribuzione o di attuazione della Convenzione o se il beneficiario non rispetta i suoi obblighi derivanti dalla Convenzione;
- (b) se l'Agenzia/Commissione è in possesso di prove che un beneficiario ha commesso errori sistemici o ricorrenti, irregolarità, frodi o violazione degli obblighi nell'ambito di altre sovvenzioni finanziate dall'Unione o dalla Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) attribuite al beneficiario a condizioni analoghe, purché tali errori, irregolarità, frodi o violazione degli obblighi abbiano un'incidenza rilevante sulla presente sovvenzione; o
- (c) se l'Agenzia/Commissione sospetta errori sostanziali, irregolarità, frodi o violazione degli obblighi commessi da un beneficiario nel corso della procedura di attribuzione o di attuazione della Convenzione e necessita di verificare se siano effettivamente accaduti.

#### **II.15.2.2**

Prima di procedere alla sospensione dell'attuazione, l'Agenzia/Commissione notifica formalmente la sua intenzione al beneficiario incaricato del coordinamento, specificando le relative motivazioni e, nei casi di cui alle lettere (a) e (b) dell'Articolo II.15.2.1, le condizioni necessarie per riprendere l'attuazione. Il beneficiario incaricato del coordinamento è invitato a presentare le osservazioni per conto di tutti i beneficiari entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della notifica.

Se, in esito all'esame delle osservazioni presentate dal beneficiario incaricato del coordinamento, l'Agenzia/Commissione decide di interrompere la procedura di sospensione, ne dà comunicazione ufficiale al beneficiario incaricato del coordinamento.

Se, in assenza di osservazioni o nonostante le osservazioni presentate dal beneficiario incaricato del coordinamento, l'Agenzia/Commissione decide di proseguire la procedura di sospensione, essa può procedere alla sospensione dell'attuazione dandone notifica formale al beneficiario incaricato del coordinamento, specificando i motivi della sospensione e, nei casi di cui alle lettere (a) e (b) dell'Articolo II.15.2.1, le condizioni definitive per riprendere l'attuazione o, nel caso di cui alla lettera (c) dell'Articolo II.15.2.1, la data indicativa di completamento della verifica necessaria.

Il beneficiario incaricato del coordinamento informa immediatamente gli altri beneficiari. La sospensione ha effetto decorsi cinque giorni di calendario dal ricevimento della notifica da parte del beneficiario incaricato del coordinamento o a una data successiva, se così stabilito nella notifica.

Al fine di riprendere l'attuazione, i beneficiari si impegnano a soddisfare il prima possibile le condizioni notificate e informano l'Agenzia/Commissione di ogni progresso compiuto in tal senso.

In caso di risoluzione della Convenzione o della partecipazione di un beneficiario in applicazione degli Articoli II.16.1, II.16.2 o lettere (c), (i) o (j) dell'Articolo II.16.3.1, l'Agenzia/Commissione, non appena consideri rispettate le condizioni prescritte per la ripresa dell'attuazione o conclusa la verifica necessaria, comprese le verifiche in loco, lo comunica ufficialmente al beneficiario incaricato del coordinamento,

Numero del progetto:

invitandolo a presentare una richiesta di modifica della Convenzione di cui all'Articolo II.15.3.

### **II.15.3 Effetti della sospensione**

Se si può riprendere l'attuazione del progetto e non si procede alla risoluzione della Convenzione, quest'ultima è modificata a norma dell'Articolo II.12 per definire la data di ripresa del progetto, per prorogarne la durata e per apportare altre modifiche eventualmente necessarie al fine di adeguare il progetto alle nuove condizioni di attuazione.

La sospensione è revocata a decorrere dalla data di ripresa del progetto concordata tra le parti a norma del primo comma. Tale data può essere anteriore alla data in cui la modifica entra in vigore.

Le eventuali spese sostenute dai beneficiari, durante il periodo di sospensione, per l'attuazione del progetto sospeso o per la parte di esso sospesa, non sono rimborsate o coperte dalla sovvenzione.

Il diritto dell'Agenzia/Commissione di sospendere l'attuazione non pregiudica il suo diritto di procedere alla risoluzione della Convenzione o della partecipazione di un beneficiario ai sensi dell'Articolo II.16.3 nonché il suo diritto di ridurre l'importo della sovvenzione o di recuperare gli importi indebitamente versati in conformità degli Articoli II.25.4 e II.26.

Nessuna parte può chiedere risarcimenti per la sospensione causata da un'altra parte.

## **ARTICOLO II.16 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE**

### **II.16.1 Risoluzione della Convenzione ad opera del beneficiario incaricato del coordinamento**

In casi debitamente giustificati, il beneficiario incaricato del coordinamento può porre fine alla Convenzione per conto di tutti i beneficiari mediante una notifica formale all'Agenzia/Commissione, indicandone chiaramente le ragioni e specificando la data in cui la risoluzione diventa effettiva. La notifica è inviata prima della data in cui la risoluzione diventa effettiva.

In assenza di motivazioni o qualora l'Agenzia/Commissione ritenga che i motivi adottati non giustifichino la risoluzione, essa lo comunica formalmente al beneficiario incaricato del coordinamento con indicazione dei relativi motivi, e la risoluzione della Convenzione è ritenuta abusiva, con le conseguenze previste dal quarto comma dell'Articolo II.16.4.

### **II.16.2 Risoluzione della partecipazione di uno o più beneficiari ad opera del beneficiario incaricato del coordinamento**

In casi debitamente giustificati, il beneficiario incaricato del coordinamento può procedere alla risoluzione della partecipazione di uno o più beneficiari alla Convenzione, su richiesta del beneficiario o dei beneficiari in questione, o per conto di tutti gli altri beneficiari. Nel notificare tale risoluzione all'Agenzia/Commissione, il beneficiario incaricato del coordinamento include i motivi della stessa e il parere del beneficiario o dei beneficiari la cui partecipazione è oggetto di risoluzione, la data in cui la risoluzione diventa effettiva e la proposta dei beneficiari rimanenti relativa alla riassegnazione dei compiti del beneficiario o dei beneficiari in questione o, se del caso, alla nomina di uno o più sostituti che subentreranno al beneficiario o ai beneficiari in questione in tutti i diritti e obblighi nell'ambito della Convenzione di sovvenzione. La notifica è inviata prima della data in cui la risoluzione diventa effettiva.



Numero del progetto:

In assenza di motivazioni o qualora l'Agenzia/Commissione ritenga che i motivi adottati non giustificano la risoluzione, essa lo comunica formalmente al beneficiario incaricato del coordinamento con l'indicazione dei motivi, e la risoluzione della partecipazione è ritenuta abusiva, con le conseguenze previste dal quarto comma dell'Articolo II.16.4.

Fatto salvo l'Articolo II.12.2, è effettuata una modifica della Convenzione, al fine di introdurre i cambiamenti necessari.

### **II.16.3 Risoluzione della Convenzione o della partecipazione di uno o più beneficiari ad opera dell'Agenzia/Commissione**

**II.16.3.1** L'Agenzia/Commissione può decidere di porre fine alla Convenzione o alla partecipazione di uno o più beneficiari partecipanti al progetto, nelle seguenti circostanze:

- a) se una modifica della situazione giuridica, finanziaria, tecnica, organizzativa o di proprietà del beneficiario è suscettibile di compromettere l'attuazione della Convenzione in modo sostanziale o rimette in questione la decisione di concedere la sovvenzione;
- b) se, dopo la risoluzione della partecipazione di uno o più beneficiari, le necessarie modifiche alla Convenzione rimettessero in questione la decisione di attribuzione della sovvenzione o violassero il principio della parità di trattamento dei richiedenti;
- c) se i beneficiari non attuano il progetto come precisato nell'Allegato II o se un beneficiario non ottempera a un obbligo essenziale che gli spetta a norma della Convenzione;
- d) in caso di *forza maggiore*, notificata a norma dell'Articolo II.14, o in caso di sospensione da parte del beneficiario incaricato del coordinamento per circostanze eccezionali, notificata ai sensi dell'Articolo II.15, laddove riprendere l'attuazione fosse impossibile o le modifiche da introdurre nella Convenzione rimettessero in questione la decisione di attribuzione della sovvenzione o violassero il principio della parità di trattamento dei richiedenti;
- e) se il beneficiario è in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione di attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della medesima natura prevista da leggi e regolamenti nazionali o se è in corso nei suoi confronti un procedimento di questo tipo;
- f) se un beneficiario o qualsivoglia persona a esso collegata ai sensi del secondo comma si è reso colpevole di inadempimento professionale che sia stata accertata con qualsiasi mezzo di prova;
- g) se il beneficiario non ha assolto gli obblighi previdenziali e assistenziali o gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse secondo la legge dello Stato in cui è stabilito o dello Stato in cui è attuato il progetto;
- h) se l'Agenzia/Commissione è in possesso di prove che un beneficiario o qualsivoglia persona a esso collegata ai sensi del secondo comma ha commesso atti di frode o corruzione, ha partecipato a un'organizzazione

Numero del progetto:

criminale, al riciclaggio dei proventi di attività criminose o ad ogni altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell'Unione;

- i) se l'Agenzia/Commissione è in possesso di prove che un beneficiario o qualsivoglia persona a esso collegata ai sensi del secondo comma ha commesso errori sostanziali, irregolarità o frodi nel corso della procedura di attribuzione o di attuazione della Convenzione, compreso il caso di presentazione di informazioni mendaci o di mancata presentazione delle informazioni richieste per ottenere la sovvenzione oggetto della Convenzione; o
- j) se l'Agenzia/Commissione è in possesso di prove che un beneficiario ha commesso errori sistemici o ricorrenti, irregolarità, frodi o violazione degli obblighi nell'ambito di altre sovvenzioni finanziate dall'Unione o dalla Comunità europea dell'energia atomica attribuite al beneficiario a condizioni analoghe, purché tali errori, irregolarità, frodi o violazione degli obblighi abbiano un'incidenza rilevante sulla presente sovvenzione.

Ai fini dell'applicazione delle lettere (f), (h) e (i), per "persona collegata" si intende qualsiasi persona fisica avente il potere di rappresentare il beneficiario o di prendere decisioni per suo conto.

### **II.16.3.2**

Prima di procedere alla risoluzione della Convenzione o della partecipazione di uno o più beneficiari, l'Agenzia/Commissione notifica formalmente al beneficiario incaricato del coordinamento la sua intenzione, con indicazione delle relative motivazioni e invitandolo a presentare le proprie osservazioni entro 45 giorni di calendario dal ricevimento della notifica per conto di tutti i beneficiari e, nel caso di cui alla lettera (c) dell'Articolo II.16.3.1, ad informare l'Agenzia/Commissione in merito alle misure adottate per garantire che i beneficiari continueranno a rispettare gli obblighi imposti loro dalla Convenzione.

Se, in esito all'esame delle osservazioni presentate dal beneficiario incaricato del coordinamento, l'Agenzia/Commissione decide di interrompere la procedura di risoluzione, ne dà comunicazione ufficiale al beneficiario incaricato del coordinamento.

Se, in assenza di osservazioni o, nonostante le osservazioni presentate dal beneficiario incaricato del coordinamento, l'Agenzia/Commissione decide di proseguire la procedura di risoluzione, essa può procedere alla risoluzione della Convenzione o porre fine alla partecipazione di uno o più beneficiari dandone notifica formale al beneficiario incaricato del coordinamento, specificando i motivi della risoluzione.

Nei casi di cui alle lettere (a), (b), (c), (e) e (g) dell'Articolo II.16.3.1, la notifica formale precisa la data in cui la risoluzione diviene effettiva. Nei casi di cui alle lettere (d), (f), (h), (i) e (j) dell'Articolo II.16.3.1, la risoluzione ha effetto il giorno successivo alla data in cui la notifica formale è ricevuta dal beneficiario incaricato del coordinamento.

### **II 16.4 Effetti della risoluzione**

In caso di risoluzione della Convenzione, i pagamenti dell'Agenzia/Commissione si limitano all'importo stabilito conformemente all'Articolo II.25 sulla base dei costi ammissibili sostenuti dai

Numero del progetto:

beneficiari e sull'effettivo livello di attuazione del progetto nella data in cui la risoluzione diventa effettiva. Non vengono presi in considerazione i costi relativi agli impegni già assunti, ma la cui esecuzione è prevista dopo la data di risoluzione. Il beneficiario incaricato del coordinamento dispone di 60 giorni a decorrere dalla data in cui la risoluzione della Convenzione diventa effettiva, come previsto dagli Articoli II.16.1 e II.16.3.2, per presentare la domanda di pagamento del saldo di cui all'Articolo II.23.2. Se non pervengono domande di pagamento del saldo entro tale termine, l'Agenzia/Commissione non rimborsa eventuali costi non inclusi in un rendiconto finanziario da essa approvato o non giustificati in una relazione tecnica da essa approvata. Conformemente all'Articolo II.26, l'Agenzia/Commissione recupera ogni importo già versato il cui utilizzo non sia giustificato dalle relazioni tecniche o, se del caso, dai rendiconti finanziari da essa approvati.

Nel caso di risoluzione della partecipazione di un beneficiario, il beneficiario interessato presenta al beneficiario incaricato del coordinamento una relazione tecnica e, se del caso, un rendiconto finanziario che copre il periodo compreso tra la fine dell'ultimo periodo di riferimento ai sensi dell'Articolo I.4, per il quale una relazione è stata presentata all'Agenzia/Commissione, e la data in cui la risoluzione diventa effettiva. La relazione tecnica e il rendiconto finanziario sono presentati in tempo utile per consentire al beneficiario incaricato del coordinamento di elaborare la corrispondente richiesta di pagamento. Sono rimborsati o coperti dalla sovvenzione unicamente i costi sostenuti dal beneficiario in questione anteriormente alla data in cui la risoluzione della sua partecipazione diventa effettiva. Non sono tenuti in considerazione i costi relativi agli impegni già assunti, ma la cui esecuzione è prevista dopo la data di risoluzione. La richiesta di pagamento al beneficiario in questione è inclusa nella successiva domanda di pagamento presentata dal beneficiario incaricato del coordinamento secondo il calendario definito nell'Articolo I.4.

Nel caso in cui l'Agenzia/Commissione, a norma della lettera (c) dell'Articolo II.16.3.1 proceda alla risoluzione della Convenzione perché il beneficiario incaricato del coordinamento non ha presentato la domanda di pagamento e, previo sollecito, non ha comunque ottemperato a tale obbligo entro il termine di cui all'Articolo II.23.3, si applica il primo comma, se:

- a) dalla data in cui la risoluzione della Convenzione diventa effettiva non sono accordati ulteriori termini al beneficiario incaricato del coordinamento per presentare la domanda di pagamento del saldo a norma dell'Articolo II.23.2; e
- b) l'Agenzia/Commissione non rimborsa né copre eventuali costi sostenuti dai beneficiari fino alla data di risoluzione o fino alla scadenza del periodo definito nell'Articolo I.2.2 se anteriore, che non sono inclusi in un rendiconto finanziario da essa approvato e non giustificati in una relazione tecnica da essa approvata.

Oltre alle disposizioni del primo, secondo e terzo comma, in caso di risoluzione abusiva della Convenzione o della partecipazione di un beneficiario ad opera del beneficiario incaricato del coordinamento ai sensi degli Articoli II.16.1 e II.16.2, o in caso di risoluzione della Convenzione o della partecipazione di un beneficiario ad opera dell'Agenzia/Commissione per i motivi di cui alle lettere (c), (f), (h), (i) e (j) dell'Articolo II.16.3.1, l'Agenzia/Commissione può inoltre ridurre l'importo della sovvenzione o recuperare gli importi indebitamente versati conformemente agli Articoli II.25.4 e II.26, in proporzione alla gravità delle inadempienze constatate e dopo aver consentito al beneficiario incaricato del coordinamento e, se del caso, ai beneficiari interessati, di presentare le loro osservazioni.

Una parte non può chiedere risarcimenti per la risoluzione a opera dell'altra parte.

## **ARTICOLO II.17 - SANZIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE**

**II.17.1** A norma degli Articoli 109 e 131 (4) del Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e nel rispetto del principio di proporzionalità, un beneficiario che ha commesso errori sostanziali, irregolarità o frodi, ha dichiarato il falso nel fornire le informazioni richieste oppure non ha fornito tali informazioni al momento della presentazione della domanda o nel corso dell'attuazione della sovvenzione, ovvero è stato trovato gravemente inadempiente ai suoi obblighi derivanti dalla Convenzione, è passibile di:

- (a) sanzioni amministrative, comprensive di esclusione dai contratti e sovvenzioni finanziati dal bilancio dell'Unione per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data in cui l'infrazione è stata accertata e confermata a seguito di una procedura in contraddittorio con il beneficiario; e/o
- (b) sanzioni finanziarie dal 2% al 10% del valore del contributo a cui il beneficiario in questione ha diritto secondo il bilancio di previsione di cui all'Allegato III.

In caso di recidiva nei cinque anni successivi alla prima inadempienza accertata, il periodo di esclusione di cui al punto (a) può essere esteso a 10 anni e la percentuale di cui alla lettera (b) può essere aumentata dal 4% al 20%.

**II.17.2** L'Agenzia/Commissione comunica formalmente al beneficiario interessato la decisione di applicare tali sanzioni.

L'Agenzia/Commissione ha facoltà di pubblicare tale decisione alle condizioni e nei limiti di cui all'Articolo 109 (3) del Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Contro tale decisione può essere proposto un ricorso dinanzi al Tribunale dell'Unione Europea, a norma dell'articolo 263 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ("TFUE").

## **ARTICOLO II.18 - LEGGE APPLICABILE, RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E DECISIONE ESECUTIVA**

**II.18.1** La Convenzione è disciplinata dalla pertinente legge unionale integrata, se necessario, dalla legge belga.

**II.18.2** Ai sensi dell'Articolo 272 del TFUE, il Tribunale o, in appello, la Corte di giustizia dell'Unione europea, ha competenza esclusiva in qualsiasi controversia tra l'Unione e tutti i beneficiari concernente l'interpretazione, l'applicazione o la validità della presente Convenzione, se tale controversia non può essere risolta in via amichevole.

**II.18.3** A norma dell'Articolo 299 del TFUE, ai fini dei recuperi ai sensi dell'Articolo II.26 o delle sanzioni finanziarie, l'Agenzia/Commissione può adottare una decisione esecutiva per imporre obblighi pecuniari a soggetti diversi dagli Stati. Contro tale decisione può essere proposto un ricorso dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, a norma dell'Articolo 263 del TFUE.

Numero del progetto:

**II.18.4** In deroga all'Articolo II.18.2, se un beneficiario è legalmente stabilito in un paese diverso da uno Stato membro dell'Unione europea (il "beneficiario non UE"), l'Agenzia/Commissione e/o il beneficiario non UE può portare dinanzi ai Tribunali belgi qualsiasi controversia tra l'Unione e il beneficiario non UE concernente l'interpretazione, l'applicazione o la validità della Convenzione, se la controversia non può essere risolta in via amichevole. In tal caso, se una parte (cioè l'Agenzia/Commissione o il beneficiario non UE) ha proposto un ricorso dinanzi ai Tribunali belgi concernente l'interpretazione, l'applicazione o la validità della Convenzione, l'altra parte non può promuovere un'azione legale derivante dall'interpretazione, dall'applicazione o dalla validità della Convenzione in un altro tribunale se non nei Tribunali belgi già aditi.

## **PARTE B - DISPOSIZIONI FINANZIARIE**

### **ARTICOLO II.19 - COSTI AMMISSIBILI**

#### **II.19.1 Condizioni di ammissibilità dei costi**

I "Costi ammissibili" del progetto sono i costi effettivamente sostenuti dal beneficiario che rispettano i seguenti criteri:

- (a) sono sostenuti nel periodo di cui all'Articolo I.2.2, ad eccezione dei costi relativi alla richiesta di pagamento del saldo e ai corrispondenti documenti giustificativi di cui all'Articolo II.23.2;

Un costo si considera sostenuto durante il periodo di cui all'Articolo I.2.2 se:

- L'obbligo giuridico di pagamento è stato contratto dopo la data di inizio e prima della data di conclusione del progetto, o dopo la firma della Convenzione di sovvenzione da parte dell'Agenzia/Commissione nel caso in cui tale firma abbia avuto luogo prima della data di inizio del progetto;
- (b) sono indicati nel bilancio di previsione del progetto di cui all'Allegato III o sono stati accettati dall'Agenzia/Commissione come necessari per raggiungere gli obiettivi del progetto;
- (c) sono stati sostenuti in relazione al progetto come descritto nell'Allegato II e sono necessari per la sua attuazione;
- (d) sono identificabili e verificabili, essendo in particolare registrati nei registri contabili del beneficiario e determinati secondo i principi contabili applicabili nel paese in cui è stabilito il beneficiario e con le pratiche consuete di contabilità analitica del beneficiario;
- (e) sono conformi ai requisiti della legislazione fiscale e sociale; e
- (f) sono ragionevoli, giustificati e conformi al principio di sana gestione finanziaria, in particolare per quanto riguarda l'economicità e l'efficienza.

#### **II.19.2 Costi diretti ammissibili**

I "costi diretti" del progetto sono quei costi specifici che sono direttamente collegati all'attuazione del progetto e possono pertanto essere attribuiti direttamente ad esso. Essi non possono includere i costi indiretti.

Numero del progetto:

Per essere ammissibili, i costi diretti devono essere conformi alle condizioni di ammissibilità di cui all'Articolo II.19.1.

In particolare, le seguenti categorie di costi sono costi diretti ammissibili, purché soddisfino le condizioni di ammissibilità di cui all'Articolo II.19.1, nonché le seguenti condizioni;

(a) **costi del personale** (indicati anche come “costi diretti del personale”) impegnato in forza di un contratto di lavoro subordinato con il beneficiario o di un atto di nomina equivalente e assegnato al progetto, comprensivi della retribuzione effettiva maggiorata dei contributi previdenziali e degli altri costi legali inclusi nella retribuzione, a condizione che tali costi siano in linea con la normale prassi retributiva del beneficiario.

I costi inerenti a persone fisiche impegnate in forza di un contratto con il beneficiario incaricato del coordinamento o con un beneficiario associato, diverso da un contratto di lavoro subordinato, possono essere assimilati a tali costi del personale purché:

- (i) la persona fisica svolga l'attività secondo le istruzioni del beneficiario e, salvo diversamente concordato con lo stesso, nei locali del beneficiario;
- (ii) il risultato dell'attività appartenga al beneficiario; e
- (iii) i costi non si differenzino significativamente dai costi del personale che svolge mansioni analoghe in forza di un contratto di lavoro subordinato con il beneficiario.

La somma dei contributi dei beneficiari pubblici al bilancio del progetto deve superare di almeno il 2% la somma dei costi salariali dei lavoratori dipendenti degli enti pubblici assegnati al progetto di cui all'Allegato II, che non sono considerati “aggiuntivi”.

Il personale “aggiuntivo” comprende tutti i lavoratori - fissi o temporanei - degli enti pubblici i cui contratti o rinnovi contrattuali:

- decorrono a partire dalla data di inizio del progetto o dalla data della firma della Convenzione di sovvenzione da parte dell'Agenzia/Commissione qualora tale data sia anteriore alla data di avvio del progetto, e

- mettono a disposizione o assegnano in maniera specifica il personale al progetto.

Per i progetti *LIFE Capacity Building*, i costi del personale non aggiuntivo degli enti pubblici non sono ammissibili.

(b) **spese di viaggio e relative indennità di soggiorno**, a condizione che tali costi siano in linea con le prassi consuete del beneficiario;

(c) **costi di ammortamento e prototipi**

(i) **costi di ammortamento di beni durevoli** in forma di **beni strumentali o di infrastrutture nuovi/e o di seconda mano** come registrati nei prospetti contabili del beneficiario (cioè figurano nell'inventario o in qualsiasi altro tipo di registro dei beni durevoli o sono considerati come spese in conto capitale secondo i principi fiscali e contabili applicabili), a condizione che il bene sia stato acquistato in conformità dell'Articolo II.9 e che sia ammortizzato in accordo con i principi contabili internazionali e le prassi consuete contabili del beneficiario.

I costi di **noleggio o leasing di beni strumentali e infrastrutture** sono ammissibili a condizione che tali costi non superino i costi di ammortamento di beni strumentali o beni simili come sopra calcolati e sono al netto di ogni commissione finanziaria;

Numero del progetto:

Soltanto la quota dei costi di ammortamento, di affitto o di locazione delle attrezzature che corrisponde al periodo di cui all'articolo I.2.2 ed il tasso di utilizzo effettivo ai fini del progetto possono essere presi in considerazione.

La base di calcolo per i costi di ammortamento ammissibili non può superare i seguenti tetti massimi:

- costi dei beni strumentali: 50% del costo di acquisto totale,
- costi delle infrastrutture: 25% del costo di acquisto totale;

Nei progetti **LIFE Capacity Building** o nei progetti **LIFE Assistenza tecnica**, i costi di ammortamento e le spese di noleggio o *leasing* di infrastrutture non sono ammissibili.

Per i **progetti LIFE Natura e Biodiversità**, sono considerati ammissibili al 100% i costi sostenuti da *autorità pubbliche o da organizzazioni senza fini di lucro* (dette anche organizzazioni non governative/non commerciali), per l'acquisto di beni durevoli direttamente funzionali all'attuazione del progetto e utilizzati in larga misura durante il periodo di realizzazione del progetto. La loro ammissibilità è tuttavia subordinata all'impegno del beneficiario incaricato del coordinamento e dei beneficiari associati a continuare a destinare in via permanente i beni in questione ad attività di protezione della natura anche dopo la conclusione del progetto cofinanziato nel quadro di LIFE Natura e Biodiversità.

I costi sostenuti per l'acquisto di beni durevoli, tra cui i pannelli, possono essere ammissibili solo se recano il logo LIFE (e il logo Natura 2000, se del caso);

(ii) Per **prototipo** si intende un bene strumentale o un'infrastruttura creato/a appositamente per l'attuazione del progetto e che non è mai stato/a commercializzato/a prima e/o non è disponibile come prodotto di serie. Il prototipo deve svolgere un ruolo cruciale nelle attività di dimostrazione del progetto.

Per i **prototipi** i costi di acquisto dei loro componenti sono ammissibili al 100%.

Un **prototipo** non può essere utilizzato a fini commerciali durante il periodo di cui all'Articolo I.2.2. Se il prototipo o uno dei suoi componenti viene utilizzato a fini commerciali (cioè venduto, dato in *leasing*, noleggiato o utilizzato per la produzione di beni o servizi) durante il progetto, tali usi devono essere dichiarati. I costi di realizzazione del prototipo saranno ammortizzati secondo le norme applicabili per l'acquisto di beni strumentali e infrastrutture nuovi/e o di seconda mano. Qualsiasi reddito correlato deve essere dichiarato.

- (d) costi per **beni di consumo e per forniture**, ad eccezione delle forniture e dei beni di consumo generici per ufficio, purché siano acquistati in conformità dell'Articolo II.9 e siano direttamente attribuiti al progetto;
- (e) **altri costi** derivanti direttamente da esigenze imposte dalla Convenzione (diffusione di informazioni, valutazione specifica del progetto, *audit*, traduzioni, riproduzione), compresi i costi delle garanzie finanziarie richieste, a condizione che i servizi corrispondenti siano acquistati a norma dell'Articolo II.9. I costi sostenuti per la produzione del materiale di comunicazione, tra cui i siti *web*, possono essere ammissibili solo se recano il logo LIFE (ed il logo Natura 2000, se del caso);

Numero del progetto:

- (f) i costi derivanti da **contratti di subappalto** (denominati anche come costi di assistenza esterna) ai sensi dell'Articolo II.10 per servizi o lavori, purché siano rispettate le condizioni previste da tale articolo;
- (g) non applicabile;
- (h) anche i dazi, le tasse e le spese sostenute dal beneficiario, in particolare l'imposta sul valore aggiunto (IVA), a condizione che siano compresi/e nei costi diretti ammissibili e, salvo diversamente specificato nella Convenzione, sono considerati altri costi. L'IVA non deducibile è ammissibile come spesa, salvo per quelle attività che corrispondono al concetto di potere sovrano esercitato dagli Stati membri. Per le attività non corrispondenti al concetto di autorità sovrana, le autorità pubbliche devono fornire un certificato predisposto dall'autorità nazionale competente. Inoltre, affinché l'IVA sia considerata un costo ammissibile, i beneficiari devono presentare documenti emessi dalle autorità responsabili o inclusi in atti giuridici attestanti che i beneficiari sono soggetti al pagamento dell'IVA sui beni e i servizi necessari al progetto e non hanno diritto a recuperarla. In luogo di tali documenti giuridici l'Autorità Contraente può accettare, come prova dell'ammissibilità dell'IVA, una dichiarazione esplicita nel certificato relativo al rendiconto finanziario (Allegato VII);
- (i) i costi sostenuti per **l'acquisto di terreni o per la locazione a lungo termine di terreni o per indennità compensative per diritti fondiari** riguardanti un appezzamento di terreno, direttamente connesso all'attuazione di un progetto e ivi esplicitamente previsto, sono considerati interamente ammissibili a condizione che:
  - (aa) al di là del progetto l'acquisto contribuisca a migliorare, mantenere e ripristinare l'integrità della rete Natura 2000, anche grazie al miglioramento della connettività attraverso la creazione di corridoi, aree di sosta e rifugio, o altri elementi di infrastruttura verde;
  - (bb) il terreno o i diritti fondiari acquisiti siano di proprietà di un ente o di una persona fisica che non è un beneficiario del progetto o non fa parte del personale dello stesso e in relazione al quale può essere escluso un conflitto di interessi;
  - (cc) l'acquisto di terreni costituisca l'unico o il più efficace mezzo per ottenere il risultato desiderato in materia di conservazione e l'acquisto sia effettuato a prezzi di mercato;
  - (dd) i terreni acquistati siano riservati nel lungo termine ad usi compatibili con gli obiettivi di cui agli Articoli 11, 14 o 15 del Regolamento LIFE; e
  - (ee) lo Stato membro interessato garantisca, mediante trasferimento o in altro modo, la destinazione a lungo termine di tali terreni a scopi di conservazione della natura;
  - (ff) il venditore di terreni/diritti non sia un ente pubblico, ad eccezione dei contratti di locazione a breve termine da parte delle autorità locali;
  - (gg) per quanto riguarda l'acquisto di terreni previsto dal progetto, il beneficiario incaricato del coordinamento si assicuri che nella trascrizione nei registri catastali sia presente una clausola che stabilisca la definitiva destinazione del terreno alla protezione della natura. Se in uno Stato membro non esiste il registro catastale o questo non offre una garanzia sufficiente, il beneficiario incaricato del coordinamento fa inserire nel contratto di compravendita una clausola che stabilisca la definitiva destinazione del terreno alla protezione della natura. Nei paesi in cui l'inserimento di una simile clausola nel



Numero del progetto:

contratto di compravendita o nei registri catastali sia illegale, l'Agenzia/Commissione può accettare una garanzia equivalente in tale contesto, purché offra lo stesso grado di protezione giuridica a lungo termine e sia conforme alle disposizioni di cui all'Articolo 20 (3), del Regolamento n. 1293/2013;

- (hh) inoltre, per l'acquisto di terreni da parte di organizzazioni private, la trascrizione nei registri catastali (o il contratto di compravendita, se accettato in sostituzione della stessa come da paragrafo precedente) contenga una clausola che garantisca, in caso di scioglimento dell'organizzazione o di sua incapacità di gestire il terreno a fini di protezione della natura, la cessione del titolo di proprietà ad un ente giuridico avente come finalità principale la protezione della natura. Nei paesi in cui l'inserimento di una simile clausola nel contratto di compravendita o nei registri catastali sia illegale, l'Agenzia/Commissione può accettare una garanzia equivalente a tale proposito, purché offra lo stesso grado di protezione giuridica a lungo termine e sia conforme alle disposizioni di cui all'Articolo 20 (3), del Regolamento n. 1293/2013;
- (ii) per l'acquisto di diritti, la trascrizione nel registro catastale deve essere debitamente modificata;
- (jj) in caso di terreni acquistati per essere successivamente oggetto di scambio con un altro lotto su cui saranno intraprese le azioni progettuali, lo scambio avrà luogo, al più tardi, prima della conclusione del progetto e le disposizioni di cui al presente articolo si applicheranno ai terreni ottenuti a seguito dello scambio. I terreni acquistati per essere successivamente oggetto di scambio sono esenti, in fase di relazione intermedia, dalla clausola di destinazione permanente alla conservazione della natura.

La durata della *locazione di terreni* è limitata o alla durata del progetto (locazione a breve termine), nel qual caso la locazione è considerata subappalto, o alla durata di almeno 20 anni (locazione a lungo termine) ed è compatibile con le esigenze di tutela degli habitat e delle specie. In caso di locazione a lungo termine, il contratto di locazione prevede espressamente tutte le disposizioni e gli impegni che consentiranno di conseguire gli obiettivi in termini di tutela degli habitat e delle specie.

La banca dati relativa all'acquisto di terreni (*Land Purchase Database - LPD*) contiene i dati elettronici dei terreni finanziati da LIFE. Nella fase di presentazione della relazione finale, il beneficiario incaricato del coordinamento è responsabile dell'inserimento e della convalida nell'LPD dei dati di acquisto dei terreni (sia descrittivi sia territoriali). Il formato dei dati deve essere adeguato agli standard GIS utilizzati nell'LPD. L'accesso all'LPD è concesso al beneficiario incaricato del coordinamento sei mesi prima della data di conclusione del progetto come specificato nell'Articolo I.2.2.

I costi sostenuti per il pagamento di indennità compensative per la perdita di reddito sono ammissibili a condizione che la spesa sia necessaria per raggiungere gli obiettivi dei progetti LIFE Natura e Biodiversità, LIFE Mitigazione dei Cambiamenti Climatici o LIFE Adattamento ai Cambiamenti Climatici, e che il pagamento di indennità compensative:

- corrisponda ai prezzi di mercato;
- sia formalizzato attraverso un documento legale; e
- l'indennità compensativa non sia erogata a un ente pubblico, con l'eccezione delle indennità compensative temporanee versate alle autorità locali.

Numero del progetto:

### **II.19.3 Costi indiretti ammissibili**

I “costi indiretti” del progetto (denominati anche “spese generali”) sono quei costi che non sono costi specifici direttamente connessi all’attuazione del progetto e non possono quindi essere attribuiti direttamente ad esso. Essi non possono comprendere alcun costo identificabile o dichiarato come costo diretto ammissibile.

Per essere ammissibili, i costi indiretti rappresentano un’equa ripartizione delle spese generali complessive del beneficiario e rispettano le condizioni di ammissibilità di cui all’Articolo II.19.1.

I costi indiretti ammissibili sono dichiarati sulla base di un importo forfettario, come specificato nell’Allegato III, in conformità dell’Articolo I.3 (a) (iv) e non possono superare il 7% dei costi diretti ammissibili, esclusi i costi per l’acquisto di terreni/locazione a lungo termine di terreni/indennità compensative per diritti fondiari.

### **II.19.4 Costi non ammissibili**

In aggiunta a tutti gli altri costi che non soddisfano le condizioni di cui all’Articolo II.19.1 fino all’Articolo II.19.3, i seguenti costi in particolare non sono considerati ammissibili:

- (a) rendimento del capitale;
- (b) debiti e relativi oneri;
- (c) accantonamenti per perdite, debiti o altre passività;
- (d) interessi passivi;
- (e) crediti dubbi;
- (f) perdite dovute a operazioni di cambio;
- (g) costi di trasferimenti dall’Agenzia/Commissione applicati dalla banca di un beneficiario;
- (h) costi dichiarati dal beneficiario nell’ambito di un altro progetto che riceve una sovvenzione finanziata dal bilancio dell’Unione (comprese le sovvenzioni concesse da uno Stato membro e finanziate dal bilancio dell’Unione e sovvenzioni concesse da enti diversi dall’Agenzia/Commissione o dalla Commissione ai fini dell’esecuzione del bilancio dell’Unione); in particolare, non sono ammissibili i costi indiretti se il beneficiario riceve già una sovvenzione di funzionamento finanziata dal bilancio dell’Unione durante il periodo in questione;
- (i) contributi in natura da parte di terzi, comprese le prestazioni volontarie;
- (j) spese eccessive o sconsiderate;
- (k) eventuali costi connessi ad azioni che possono essere considerate come misure di compensazione o di mitigazione per danni causati alla natura o alla biodiversità da piani o progetti autorizzati<sup>7</sup>;
- (l) se non esplicitamente previsto nella descrizione del progetto di cui all’Allegato II, eventuali costi relativi a piani di gestione, piani d’azione e piani analoghi<sup>8</sup>, elaborati

---

<sup>7</sup> A meno che tali danni non siano stati causati dagli obiettivi del progetto Life.

<sup>8</sup> Non sono inclusi in questa categoria gli “*After LIFE plans*”.

Numero del progetto:

o modificati nell'ambito di un progetto LIFE, se il piano non è adottato e operativo prima della data di conclusione del progetto. In quest'ambito s'intende anche che, prima della data di conclusione del progetto, debbano essere ultimate tutte le fasi procedurali o giuridiche eventualmente previste negli Stati membri interessati;

- (m) costi per grandi infrastrutture o per la ricerca scientifica di base se non esplicitamente previsto nella descrizione del progetto di cui all'Allegato II.

## **ARTICOLO II.20 - IDENTIFICABILITA' E VERIFICABILITA' DEGLI IMPORTI DICHIARATI**

### **II.20.1 Rimborso dei costi effettivi**

Qualora, in conformità dell'Articolo I.3 (a) (i), la sovvenzione prenda la forma di rimborso dei costi effettivi, il beneficiario deve dichiarare come costi ammissibili i costi effettivamente sostenuti per il progetto.

Se richiesto nel contesto di controlli o revisioni contabili di cui all'Articolo II.27, il beneficiario deve essere in grado di fornire adeguati documenti giustificativi per dimostrare i costi dichiarati, come ad esempio contratti, fatture e scritture contabili. Inoltre, le procedure consuete di contabilità e di controllo interno del beneficiario devono permettere un raffronto diretto degli importi dichiarati con i valori iscritti nel proprio bilancio contabile e con gli importi indicati nei documenti giustificativi.

### **II.20.2 Rimborso di costi unitari predeterminati o di unità di contributo predeterminata**

Non applicabile

### **II.20.3 Rimborso degli importi e costi forfettari predeterminati o di contributo forfettario predeterminato**

Non applicabile

### **II.20.4 Rimborso dei costi forfettari**

Non applicabile

### **II.20.5 Rimborso dei costi dichiarati in base a prassi consuete di contabilità del beneficiario**

Non applicabile

## **ARTICOLO II.21 - AMMISSIBILITA' DEI COSTI SOSTENUTI DALLE ENTITA' AFFILIATE AI BENEFICIARI**

Se le Condizioni Speciali contengono una disposizione sulle entità affiliate ai beneficiari, i costi sostenuti da tali entità sono ammissibili purché soddisfino le stesse condizioni di cui agli Articoli II.19 e II.20 applicate al beneficiario ed il beneficiario dell'entità affiliata assicuri che le condizioni a lui applicabili ai sensi degli Articoli II.3, II.4, II.5, II.7, II.9, II.10 e II.27 sono applicabili anche all'entità.

## **ARTICOLO II.22 - TRASFERIMENTI DI BILANCIO**

Fatto salvo l'Articolo II.10 e a condizione che il progetto sia realizzato come descritto nell'Allegato II, i beneficiari sono autorizzati a modificare il bilancio di previsione di cui all'Allegato III mediante trasferimenti tra di loro, e fino ad un limite del 20% del totale dei costi ammissibili, tra le diverse categorie di bilancio, senza che questo aggiustamento sia considerato come una modifica della Convenzione ai sensi dell'Articolo II.12.

In deroga al primo comma, qualora i beneficiari volessero modificare il valore del contributo cui ciascuno di essi ha diritto secondo la lettera (b) dell'Articolo II.17.1 e la lettera (c) dell'Articolo II.26.3, il beneficiario incaricato del coordinamento dovrà chiedere una modifica, conformemente all'Articolo II.12.

## **ARTICOLO II.23 - RELAZIONI TECNICO-FINANZIARIE - RICHIESTE DI PAGAMENTO E DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI**

- (a) Qualora il tempo intercorso tra due relazioni consecutive superi i 18 mesi, il beneficiario incaricato del coordinamento deve presentare una relazione di avanzamento che soddisfi i requisiti informativi di cui all'Articolo II.23.1.
- (b) Tutte le relazioni contengono le informazioni di cui l'Agenzia/Commissione necessita per valutare lo stato di attuazione del progetto, il rispetto del piano di lavoro, la situazione finanziaria del progetto e la realizzazione degli obiettivi previsti o la possibilità di realizzarli.
- (c) La forma e i contenuti delle relazioni rispondono alle linee guida pubblicate dall'Agenzia/Commissione come specificato sul sito <http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/index.htm>.
- (d) Tutte le relazioni sono inviate contemporaneamente, in formato cartaceo ed elettronico all'Agenzia/Commissione e al gruppo di controllo esterno designato dall'Agenzia/Commissione.
- (e) Gli strumenti elettronici, che includono i dati territoriali e sono prodotti nel quadro di un progetto LIFE, rispettano il Regolamento della Commissione (UE) n. 1253/2013 del 21 ottobre 2013 che modifica il Regolamento (UE) n. 1089/2010 recante l'attuazione della Direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nell'Unione europea (INSPIRE).
- (f) L'Agenzia/Commissione e il gruppo di controllo esterno designato dalla Commissione ricevono una copia completa delle relazioni tecniche, compresi gli allegati, e del rendiconto finanziario. Il beneficiario incaricato del coordinamento presenta una copia della relazione finale alle autorità degli Stati membri. Questi ultimi hanno la facoltà di chiedere una copia della relazione di avanzamento che accompagna gli ulteriori pagamenti di prefinanziamento.

### **II.23.1 Richieste di ulteriori pagamenti di prefinanziamento e documenti giustificativi**

Qualora, a norma dell'Articolo I.4.1, il prefinanziamento sia stato corrisposto in più rate e qualora l'Articolo I.4.1 preveda un ulteriore prefinanziamento a condizione di aver utilizzato la totalità o una parte della quota precedente, il beneficiario incaricato del coordinamento può presentare una

Numero del progetto:

richiesta di un ulteriore prefinanziamento dopo aver utilizzato la percentuale della rata precedente specificata nell'Articolo I.4.1.

La richiesta è corredata dai seguenti documenti:

- (a) una relazione di avanzamento sull'attuazione del progetto ("relazione tecnica sullo stato di avanzamento"), redatta in conformità dell'Allegato V;
- (b) una dichiarazione sulla somma utilizzata della precedente rata di prefinanziamento per coprire i costi dell'azione ("dichiarazione sull'uso della precedente rata di prefinanziamento"), redatta in conformità dell'Allegato VI;
- (c) nei casi previsti dall'Articolo I.4.1, una garanzia finanziaria.

### **II.23.2 Richieste di pagamento del saldo e documenti giustificativi**

Il beneficiario incaricato del coordinamento presenta una richiesta firmata di pagamento del saldo entro i 90 giorni successivi alla fine del progetto di cui all'Articolo I.2.2.

Tale domanda è corredata dai seguenti documenti:

- (a) una relazione finale sull'attuazione del progetto ("relazione tecnica finale"), redatta in conformità dell'Allegato V; la relazione tecnica finale deve contenere le informazioni necessarie per giustificare i costi ammissibili dichiarati, nonché le informazioni sul subappalto di cui all'Articolo II.10.2 (d);
- (b) un rendiconto finanziario finale ("rendiconto finanziario finale") che deve includere una dichiarazione consolidata e una ripartizione degli importi dichiarati da ciascun beneficiario e dalle sue affiliate; essi devono essere redatti in conformità della struttura del bilancio di previsione di cui all'Allegato III e dell'Allegato VI e dettagliare gli importi per ciascuna delle forme di sovvenzione di cui all'Articolo I.3 per tutto il periodo del progetto come specificato nell'Articolo I.2.2;
- (c) non applicabile;
- (d) un certificato relativo ai rendiconti finanziari e ai conti corrispondenti ("certificato relativo ai rendiconti finanziari") per ogni beneficiario il cui contributo totale in forma di rimborso dei costi effettivi di cui all'Allegato III sia almeno di EURO 325.000;

Tale certificato è prodotto da un revisore dei conti autorizzato o, nel caso di enti pubblici, da un funzionario pubblico competente e indipendente e redatto in conformità dell'Allegato VII. Esso certifica che i costi dichiarati da ciascun beneficiario o dalle sue affiliate nel rendiconto finanziario finale, per le categorie di costi rimborsati ai sensi dell'Articolo I.3 (a) (i) sono reali, debitamente registrati ed ammissibili conformemente alla Convenzione. Inoltre, per il pagamento del saldo, certifica che tutte le entrate di cui all'Articolo II.25.3.2 sono state dichiarate.

Il beneficiario incaricato del coordinamento certifica che le informazioni fornite nella richiesta di pagamento del saldo sono complete, attendibili ed effettive. Attesta, inoltre, che i costi sostenuti possono essere considerati ammissibili in conformità della Convenzione e che la richiesta di pagamento è confermata da idonei documenti giustificativi che possono essere prodotti nel contesto dei controlli o delle revisioni contabili di cui all'Articolo II.27. Inoltre, per il pagamento del saldo, certifica che tutte le entrate di cui all'Articolo II.25.3.2 sono state dichiarate.

### **II.23.3 Non presentazione dei documenti**

Qualora il beneficiario incaricato del coordinamento non presenti una richiesta di pagamento intermedio o di pagamento del saldo corredata dai documenti di cui sopra entro 90 giorni dalla fine del corrispondente periodo relativo alle relazioni, e qualora il beneficiario incaricato del coordinamento non riesca ancora a presentare tale richiesta entro i 60 giorni successivi a un sollecito scritto inviato dall'Agenzia/Commissione, l'Agenzia/Commissione si riserva il diritto di sospendere la Convenzione ai sensi dell'Articolo II.16.3.1 (c), con gli effetti descritti nel terzo e quarto comma dell'Articolo II.16.4.

### **II.23.4 Valuta per le richieste di pagamento e per i rendiconti finanziari e conversione in euro**

Le richieste di pagamento e i rendiconti finanziari sono redatti in euro.

Se la contabilità dei beneficiari è in altre valute, le spese sostenute devono essere convertite in euro, utilizzando il tasso contabile mensile stabilito dalla Commissione e pubblicato sul suo sito *web* ([http://ec.europa.eu/budget/contracts\\_grants/info\\_contracts/infoeuro/infoeuro\\_en.cfm](http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/infoeuro/infoeuro_en.cfm)), il giorno in cui viene effettuata la spesa, oppure il tasso contabile mensile stabilito dalla Commissione e pubblicato sul suo sito *web* il primo giorno lavorativo del mese successivo al periodo coperto dal rendiconto finanziario in questione.

I beneficiari con contabilità generale in euro, convertono in euro i costi sostenuti in un'altra valuta secondo le loro prassi consuete di contabilità.

## **ARTICOLO II.24 - MODALITÀ DI PAGAMENTO**

### **II.24.1 Prefinanziamento**

Il prefinanziamento è destinato a fornire ai beneficiari un fondo cassa.

Fatto salvo l'Articolo II.24.6, nei casi in cui l'Articolo I.4.1 preveda un prefinanziamento al momento dell'entrata in vigore della Convenzione, l'Agenzia/Commissione versa al beneficiario incaricato del coordinamento il prefinanziamento entro i 30 giorni successivi a tale data oppure, ove richiesto dall'Articolo I.4.1 dopo il ricevimento della richiesta di pagamento o della garanzia finanziaria

Nel caso in cui il pagamento del prefinanziamento sia subordinato al ricevimento di una garanzia finanziaria, la garanzia finanziaria deve soddisfare le seguenti condizioni:

- (a) è fornita da una banca o da un istituto finanziario riconosciuto o, su richiesta del beneficiario incaricato del coordinamento previa accettazione dell'Agenzia/Commissione, da terzi;
- (b) il garante si pone come garante "a prima richiesta" e non richiede che l'Agenzia/Commissione agisca contro il debitore principale (ossia il beneficiario in questione); e
- (c) è previsto che essa rimanga in vigore fino al momento in cui il prefinanziamento è liquidato mediante il pagamento del saldo da parte dell'Agenzia/Commissione e, nel caso in cui il pagamento del saldo assuma la forma di nota di addebito, per tre mesi a decorrere dalla data di comunicazione della nota di addebito al beneficiario. La Commissione libera la garanzia entro il mese successivo.

Numero del progetto:

### **II.24.2 Ulteriori prefinanziamenti**

Fatti salvi gli Articoli II.24.5 e II.24.6, l'Agenzia/Commissione versa al beneficiario incaricato del coordinamento una nuova rata di prefinanziamento entro 60 giorni, dietro presentazione di una richiesta firmata di pagamento, nonché di un certificato relativo ai rendiconti finanziari e ai conti corrispondenti se richiesto dall'Articolo II.23.2 (d), e del numero ufficiale di iscrizione all'albo professionale, del nome dell'organizzazione, del nome e dell'indirizzo del revisore contabile autorizzato o del funzionario pubblico competente e indipendente che devono predisporre il certificato per il pagamento del saldo e dietro ricevimento dei documenti di cui all'Articolo II.23.I.

L'accettazione della domanda di pagamento di ulteriori prefinanziamenti e dei documenti a corredo della richiesta non comporta il riconoscimento della regolarità o dell'autenticità, completezza e correttezza delle dichiarazioni e informazioni ivi contenute.

### **II.24.3 Pagamenti intermedi**

Non applicabile.

### **II.24.4 Pagamento del saldo**

Il pagamento del saldo, che non può essere ripetuto, rimborsa o copre, dopo la fine del periodo di cui all'Articolo I.2.2, la restante parte delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari per l'attuazione del progetto. Qualora l'importo totale dei pagamenti precedenti sia superiore all'importo finale della sovvenzione determinato a norma dell'Articolo II.25, il pagamento del saldo può assumere la forma di un recupero come previsto dall'Articolo II.26.

Fatti salvi gli Articoli II.24.5 e II.24.6, al ricevimento dei documenti di cui all'Articolo II.23.2, l'Agenzia/Commissione versa l'importo dovuto a titolo di saldo entro il termine di cui all'Articolo I.4.2.

Tale importo è determinato in seguito all'approvazione della richiesta di pagamento del saldo e dei documenti di accompagnamento e in conformità del quarto comma. L'approvazione della richiesta di pagamento del saldo e dei documenti di accompagnamento non comporta il riconoscimento della regolarità o dell'autenticità, completezza e correttezza delle dichiarazioni e informazioni ivi contenute.

L'importo dovuto a titolo di saldo è determinato detraendo dall'importo finale della sovvenzione, determinato a norma dell'Articolo II.25, l'importo totale del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi già fatti.

### **II.24.5 Sospensione del termine di pagamento**

L'Agenzia/Commissione può sospendere in qualsiasi momento il termine di pagamento di cui agli Articoli I.4.2 e II.24.2 comunicando ufficialmente al beneficiario incaricato del coordinamento che la sua domanda di pagamento non è ricevibile in quanto non conforme alle disposizioni della Convenzione, oppure perché non corredata degli idonei documenti giustificativi, ovvero per l'esistenza di dubbi in merito all'ammissibilità dei costi dichiarati nel rendiconto finanziario.

Il beneficiario incaricato del coordinamento è informato quanto prima dell'eventuale sospensione e dei motivi della stessa.

La sospensione decorre dalla data d'invio della comunicazione da parte dell'Agenzia/Commissione. Il restante termine di pagamento riprende a decorrere dalla data di ricezione delle informazioni o dei documenti rivisti richiesti ovvero dall'esecuzione delle ulteriori verifiche, ivi compresi i controlli in

Numero del progetto:

loco. Se il periodo di sospensione supera i due mesi, il beneficiario incaricato del coordinamento può chiedere all'Agenzia/Commissione di decidere se mantenere o meno la sospensione.

Se il termine di pagamento è stato sospeso a seguito del rigetto di una delle relazioni tecniche o dei rendiconti finanziari di cui all'Articolo II.23 e la nuova relazione o il nuovo rendiconto sono anch'essi rigettati, l'Agenzia/Commissione si riserva il diritto di procedere alla risoluzione della Convenzione a norma dell'Articolo II.16.3.1 (c), con gli effetti descritti all'Articolo II.16.4.

#### **II.24.6 Sospensione dei pagamenti**

L'Agenzia/Commissione può, in qualsiasi momento durante l'attuazione della Convenzione, sospendere i pagamenti di prefinanziamento, i pagamenti intermedi oppure il pagamento del saldo a tutti i beneficiari, o sospendere i pagamenti di prefinanziamento o pagamenti intermedi a uno o più beneficiari:

- (a) se l'Agenzia/Commissione è in possesso di prove che un beneficiario ha commesso errori sostanziali, irregolarità o frodi nel corso della procedura di attribuzione o dell'attuazione della sovvenzione, o se il beneficiario non rispetta i suoi obblighi nell'ambito della Convenzione;
- (b) se l'Agenzia/Commissione è in possesso di prove che un beneficiario ha commesso errori sistemici o ricorrenti, irregolarità, frode o violazione degli obblighi nell'ambito di altre sovvenzioni finanziate dall'Unione o dalla Comunità europea dell'energia atomica, attribuite al beneficiario a condizioni analoghe, purché tali errori, irregolarità, frodi o violazione degli obblighi abbiano un'incidenza significativa sulla presente sovvenzione; o
- (c) se l'Agenzia/Commissione sospetta errori sostanziali, irregolarità, frodi o violazione degli obblighi commessi da un beneficiario nel corso della procedura di attribuzione o di attuazione della Convenzione e necessita di verificarne il reale accadimento.

Prima di procedere alla sospensione dei pagamenti, l'Agenzia/Commissione notifica formalmente la sua intenzione al beneficiario incaricato del coordinamento specificando le relative motivazioni e, nei casi di cui alle lettere (a) e (b) del primo comma, le condizioni necessarie per riprendere i pagamenti. Il beneficiario incaricato del coordinamento è invitato a presentare le proprie osservazioni per conto di tutti i beneficiari entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della notifica.

Se, in esito all'esame delle osservazioni presentate dal beneficiario incaricato del coordinamento, l'Agenzia/Commissione decide di interrompere la procedura di sospensione dei pagamenti, ne dà comunicazione ufficiale al beneficiario incaricato del coordinamento.

Se, in assenza di osservazioni o nonostante le osservazioni presentate dal beneficiario incaricato del coordinamento, l'Agenzia/Commissione decide di proseguire la procedura di sospensione di pagamento, essa può procedere alla sospensione dei pagamenti dandone notifica formale al beneficiario incaricato del coordinamento, specificando i motivi della sospensione e, nei casi di cui alle lettere (a) e (b) del primo comma, le condizioni definitive per riprendere pagamenti o, nel caso di cui alla lettera (c) del primo comma, la data indicativa del completamento della necessaria verifica.

Il beneficiario incaricato del coordinamento informa immediatamente gli altri beneficiari. La sospensione dei pagamenti ha effetto il giorno in cui la notifica è inviata dall'Agenzia/Commissione.



Numero del progetto:

Al fine di riprendere i pagamenti, i beneficiari si impegnano a soddisfare quanto prima le condizioni notificate e informano l'Agenzia/Commissione di ogni progresso compiuto in tal senso.

L'Agenzia/Commissione, non appena ritiene che siano state soddisfatte le condizioni per la ripresa dei pagamenti o che la verifica necessaria, compresi i controlli in loco, sia stata effettuata, ne dà comunicazione ufficiale al beneficiario incaricato del coordinamento.

Durante il periodo di sospensione dei pagamenti e fatto salvo il diritto di sospendere l'attuazione del progetto in conformità dell'Articolo II.15.1 o di risolvere il contratto o la partecipazione di un beneficiario ai sensi dell'Articolo II.16.1 e dell'Articolo II.16.2, il beneficiario incaricato del coordinamento non ha il diritto di presentare eventuali domande di pagamento e documenti giustificativi di cui all'Articolo II.23 o, qualora la sospensione riguardi solamente i pagamenti di prefinanziamento o i pagamenti intermedi per uno o più beneficiari, domande di pagamento e documenti di supporto relativi alla partecipazione del beneficiario interessato o dei beneficiari del progetto.

Le corrispondenti richieste di pagamento e i documenti giustificativi possono essere presentati subito dopo la ripresa dei pagamenti o possono essere inclusi nella prima richiesta del pagamento dovuto a seguito della ripresa dei pagamenti in conformità del calendario di cui all'Articolo I.4.1.

#### **II.24.7 Notifica degli importi dovuti**

L'Agenzia/Commissione comunica formalmente gli importi dovuti, specificando se si tratta di un ulteriore pagamento di prefinanziamento, di un pagamento intermedio oppure del pagamento del saldo. Nel caso del pagamento del saldo, specifica anche l'importo finale della sovvenzione determinata a norma dell'Articolo II.25.

#### **II.24.8 Interessi di mora**

Alla scadenza dei termini di pagamento precisati agli Articoli I.4.2, II.24.1 e II.24.2, e fatti salvi gli Articoli II.24.5 e II.24.6, i beneficiari hanno diritto al versamento degli interessi di mora al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento in euro ("il tasso di riferimento"), maggiorato di tre punti e mezzo. Il tasso di riferimento è quello in vigore il primo giorno del mese di scadenza del termine di pagamento, come pubblicato nella serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il primo comma non si applica nei casi in cui tutti i beneficiari siano Stati membri dell'Unione, compresi le autorità regionali e locali e gli altri enti di diritto pubblico che agiscono in nome e per conto dello Stato membro ai fini della Convenzione.

La sospensione del termine di pagamento ai sensi dell'Articolo II.24.5 o del pagamento da parte dell'Agenzia/Commissione a norma dell'Articolo II.24.6 non può essere considerata un pagamento tardivo.

Gli interessi di mora sono dovuti per il periodo intercorrente tra il giorno successivo alla data di scadenza del termine di pagamento e la data, inclusa, del pagamento effettivo stabilita all'Articolo II.24.10. Gli interessi dovuti non sono considerati ai fini della determinazione dell'importo finale della sovvenzione ai sensi dell'Articolo II.25.3.

In deroga al primo comma, qualora gli interessi calcolati risultino pari o inferiori a EURO 200, essi sono versati al beneficiario incaricato del coordinamento soltanto previa domanda presentata entro due mesi dalla data di ricezione del pagamento tardivo.

Numero del progetto:

#### **II.24.9 Valuta per i pagamenti**

I pagamenti dell'Agenzia/Commissione sono effettuati in euro.

#### **II.24.10 Data di pagamento**

I pagamenti dell'Agenzia/Commissione si considerano effettuati il giorno in cui sono addebitati sul conto bancario dell'Agenzia/Commissione.

#### **II.24.11 Spese per i bonifici**

Le spese per i bonifici sono ripartite come segue:

- (a) le spese di bonifico imputate dalla banca della Commissione sono a carico della Commissione;
- (b) le spese di bonifico imputate dalla banca del beneficiario sono a carico del beneficiario;
- (c) tutte le spese relative a un bonifico supplementare imputabili a una delle parti sono a carico della parte che è all'origine del bonifico supplementare.

#### **II.24.12 Pagamenti al beneficiario incaricato del coordinamento**

I pagamenti al beneficiario incaricato del coordinamento dispensano l'Agenzia/Commissione dal suo obbligo di pagamento.

### **ARTICOLO II.25 - DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO FINALE DELLA SOVVENZIONE**

#### **II.25.1 Calcolo dell'importo finale**

Fatti salvi gli Articoli II.25.2, II.25.3 e II.25.4, l'importo finale della sovvenzione è determinato come segue:

- (a) quando, a norma dell'Articolo I.3 (a), la sovvenzione assume la forma di rimborso dei costi ammissibili, l'importo è ottenuto mediante l'applicazione del tasso di rimborso specificato nel medesimo articolo ai costi ammissibili del progetto approvati dall'Agenzia/Commissione per le corrispondenti categorie di costi, per i beneficiari e le entità affiliate;
- (b) non applicabile;
- (c) non applicabile;
- (d) non applicabile.

#### **II.25.2 Importo massimo**

L'importo totale versato dall'Agenzia/Commissione ai beneficiari non può in alcun caso superare l'importo massimo, né il tasso di rimborso di cui all'Articolo I.3.

Qualora l'importo determinato ai sensi dell'Articolo II.25.1 superi tale importo massimo, l'importo finale della sovvenzione è limitato all'importo massimo di cui all'Articolo I.3.

Numero del progetto:

### **II.25.3 Regola dell'assenza di profitto tenendo conto delle entrate**

**II.25.3.1** La sovvenzione non può generare profitto per i beneficiari, se non diversamente specificato nelle Condizioni Speciali. Per “profitto” s'intende l'eccedenza delle entrate rispetto ai costi ammissibili del progetto.

**II.25.3.2** Le entrate di cui tener conto sono le entrate consolidate che sono accertate, generate o confermate alla data in cui il beneficiario incaricato del coordinamento redige la domanda di pagamento del saldo e rientrano in una delle due categorie seguenti:

- (a) reddito generato dal progetto; o
- (b) contributi finanziari assegnati in modo specifico dai donatori al finanziamento dei costi ammissibili del progetto rimborsati dall'Agenzia/Commissione a norma dell'Articolo I.3 (a) (i).

**II.25.3.3** I contributi seguenti non sono considerati entrate di cui tener conto per verificare se la Convenzione genera profitto per i beneficiari:

- (a) contributi finanziari di cui alla lettera (b) dell'Articolo II.25.3.2, che possono essere utilizzati dai beneficiari per coprire costi diversi dai costi ammissibili nell'ambito della Convenzione;
- (b) contributi finanziari di cui alla lettera (b) dell'Articolo II.25.3.2, la cui quota inutilizzata non deve essere restituita ai donatori alla scadenza del periodo stabilito all'Articolo I.2.2.

**II.25.3.4** I costi ammissibili di cui tener conto sono i costi ammissibili consolidati approvati dall'Agenzia/Commissione per le categorie di spese rimborsate ai sensi dell'Articolo I.3 (a).

**II.25.3.5** Qualora l'importo definitivo della sovvenzione determinato conformemente agli Articoli II.25.1 e II.25.2 comportasse un profitto per i beneficiari, il profitto è detratto in proporzione al tasso finale di rimborso dei costi ammissibili effettivi del progetto approvati dall'Agenzia/Commissione. Tale tasso finale è calcolato in base all'importo definitivo della sovvenzione di cui all'Articolo I.3 (a) (i), determinato conformemente agli Articoli II.25.1 e II.25.2.

### **II.25.4 Riduzione per realizzazione insufficiente, parziale o tardiva**

L'Agenzia/Commissione può ridurre la sovvenzione inizialmente prevista in funzione dell'effettiva attuazione del progetto in caso di non realizzazione, di realizzazione insufficiente, parziale o tardiva del progetto in questione, conformemente alle condizioni previste dalla Convenzione.

## **ARTICOLO II.26 - RECUPERO**

### **II.26.1 Recupero al momento del pagamento del saldo**

Qualora il pagamento del saldo assuma la forma di un recupero, il beneficiario incaricato del coordinamento rimborsa all'Agenzia/Commissione l'importo in questione, anche se non è stato il destinatario finale della somma dovuta. Tuttavia, l'Agenzia/Commissione si riserva il diritto, se del caso, di recuperare l'importo dovuto direttamente dal destinatario finale.

## **II.26.2 Recupero dopo il pagamento del saldo**

Qualora un importo sia da recuperare ai sensi degli Articoli II.27.6, II.27.7 e II.27.8, il beneficiario interessato dalla revisione contabile o dai risultati dell' Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) rimborsa all'Agenzia/Commissione l'importo in questione. Qualora i risultati del controllo finanziario non riguardino un beneficiario specifico, il beneficiario incaricato del coordinamento rimborsa all'Agenzia/Commissione l'importo in questione, anche se non è stato il destinatario finale della somma dovuta.

Ciascun beneficiario è responsabile del rimborso di eventuali importi indebitamente versati dall'Agenzia/Commissione come contributo alle spese sostenute dalle sue affiliate.

## **II.26.3 Procedura di recupero**

Prima di procedere al recupero, l'Agenzia/Commissione comunica ufficialmente al beneficiario interessato la sua intenzione di recuperare l'importo indebitamente versato, specificando l'importo dovuto e i motivi del recupero e invitando il beneficiario a comunicare eventuali osservazioni entro un termine prestabilito.

Se, in assenza di osservazioni o nonostante le osservazioni presentate dal beneficiario, l'Agenzia/Commissione decide di proseguire la procedura di recupero, essa può confermare il recupero notificando formalmente al beneficiario una nota di addebito ("nota di addebito"), specificando i termini e la data di pagamento.

Se il pagamento non è stato effettuato entro la data indicata nella nota di addebito, l'Agenzia/Commissione o la Commissione recupera l'importo dovuto:

- (a) sottraendolo alle eventuali somme che l'Unione o la Comunità europea dell'energia atomica deve a qualsiasi titolo al beneficiario in questione ("compensazione"); in casi eccezionali, giustificati dalla necessità di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, l'Agenzia/Commissione o la Commissione possono recuperare l'importo mediante compensazione prima della data di scadenza; non è necessario il consenso preliminare del beneficiario; contro tale compensazione può essere proposto un ricorso dinanzi al Tribunale dell'Unione europea ai sensi dell'Articolo 263 del TFUE;
- (b) attingendo alla garanzia finanziaria se prevista ai sensi dell'Articolo I.4.1 ("attingendo alla garanzia finanziaria");
- (c) considerando i beneficiari responsabili in solido fino al valore del contributo che il beneficiario ritenuto responsabile ha diritto a ricevere. Tale contributo è quello indicato nella ripartizione del bilancio di previsione di cui all'Allegato III come da ultimo modificato;
- (d) adendo le vie legali ai sensi dell'Articolo II.18.2 o a norma delle Condizioni Speciali oppure adottando una decisione esecutiva ai sensi dell'Articolo II.18.3.

Ai fini della lettera (c) del terzo comma, i beneficiari non sono responsabili in solido per le sanzioni finanziarie che potrebbero essere imposte al beneficiario inadempiente in conformità dell'Articolo II.17.

## **II.26.4 Interessi di mora**

Se il pagamento non è effettuato entro la data fissata nella nota di addebito, l'importo dovuto matura interessi al tasso stabilito all'Articolo II.24.8. Gli interessi di mora sono dovuti per il

Numero del progetto:

periodo intercorrente tra il giorno successivo alla data di scadenza del termine di pagamento e la data, inclusa, in cui la Commissione riceve effettivamente il pagamento integrale dell'importo di cui è creditrice.

Ogni pagamento parziale copre anzitutto le spese e gli interessi di mora e successivamente l'importo del capitale.

## **II.26.5 Spese bancarie**

Le spese bancarie per il recupero delle somme dovute all'Agenzia/Commissione sono a carico esclusivo del beneficiario interessato a meno che non si applichi la Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno che modifica le Direttive 97/7CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE e abroga la Direttiva 97/5/CE.

## **ARTICOLO II.27 - CONTROLLI, REVISIONI CONTABILI E VALUTAZIONE**

### **II.27.1 Controlli tecnici e finanziari, revisioni contabili, valutazioni intermedie e finali**

L'Agenzia/Commissione può effettuare controlli tecnici e finanziari e revisioni contabili in relazione all'uso della sovvenzione. Essa può anche controllare i libri contabili obbligatori dei beneficiari ai fini delle valutazioni periodiche della somma forfettaria, dei costi unitari o degli importi forfettari.

Le informazioni e i documenti forniti nel quadro di controlli o verifiche sono trattati in via riservata.

Inoltre, l'Agenzia/Commissione può effettuare una valutazione intermedia o finale dell'impatto del progetto sulla base dell'obiettivo del programma dell'Unione in questione.

Controlli, revisioni contabili o valutazioni da parte dell'Agenzia/Commissione possono essere effettuati sia direttamente tramite il suo personale sia tramite qualsiasi altro organismo esterno autorizzato a farlo per suo conto.

Tali controlli, revisioni contabili o valutazioni possono essere effettuati durante l'attuazione della Convenzione e per un periodo di cinque anni a partire dalla data di pagamento del saldo. Questo periodo è limitato a tre anni, se l'importo massimo di cui all'Articolo I.3 non supera i 60.000 EURO.

La procedura di controllo, revisione contabile o valutazione s'intende avviata alla data di ricevimento della lettera dell'Agenzia/Commissione che la comunica.

### **II.27.2 Obbligo di conservare i documenti**

I beneficiari conservano tutti i documenti originali, in particolare i libri contabili e fiscali, memorizzati su qualsiasi supporto idoneo, compresi gli originali digitalizzati quando sono autorizzati dalle loro rispettive leggi nazionali e alle condizioni ivi previste, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo.

Questo periodo è limitato a tre anni, se l'importo massimo di cui all'Articolo I.3 non supera i 60.000 EURO.

I periodi di cui al primo e al secondo comma possono estendersi se sono in corso controlli contabili, ricorsi, contenziosi o azioni legali relative alla concessione, incluso il caso di cui all'Articolo

Numero del progetto:

II.27.7. In questi casi, i beneficiari conservano i documenti fino alla conclusione dei controlli contabili, dei ricorsi, dei contenziosi o delle azioni legali.

### **II.27.3 Obbligo di fornire informazioni**

In caso di controlli, revisioni contabili o valutazioni effettuati prima del pagamento del saldo, il beneficiario incaricato del coordinamento fornisce tutte le informazioni, anche in formato elettronico, richieste dall'Agenzia/Commissione o da qualsiasi altro organismo esterno da essa autorizzato. Se del caso, l'Agenzia/Commissione può chiedere che tali informazioni siano fornite direttamente da un beneficiario.

In caso di controlli o verifiche effettuate dopo il pagamento del saldo, tali informazioni sono fornite direttamente dal beneficiario interessato.

Nel caso in cui il beneficiario interessato non si conformi agli obblighi di cui al primo e al secondo comma, l'Agenzia/Commissione può considerare:

- (a) *non ammissibili* i costi non sufficientemente documentati dalle informazioni fornite dal beneficiario;
- (b) *indebito* ogni costo unitario, somma forfettaria o contributo a tasso forfettario non sufficientemente documentato dalle informazioni fornite dal beneficiario.

### **II.27.4 Visite in loco**

Durante una visita in loco, i beneficiari s'impegnano a garantire al personale dell'Agenzia/Commissione e al personale esterno da essa autorizzato l'accesso ai luoghi e ai locali in cui è o è stato realizzato il progetto e a tutte le informazioni necessarie, comprese le informazioni in formato elettronico.

Essi assicurano che le informazioni siano facilmente disponibili al momento della visita in loco e che le informazioni richieste siano consegnate in una forma appropriata.

Nel caso in cui il beneficiario in questione si rifiuti di fornire l'accesso ai siti, ai locali e alle informazioni in conformità con il primo e secondo comma, l'Agenzia/Commissione può considerare:

- (a) *non ammissibili* i costi non sufficientemente documentati dalle informazioni fornite dal beneficiario;
- (b) *indebito* ogni costo unitario, somma forfettaria o contributo a tasso forfettario non sufficientemente documentato dalle informazioni fornite dal beneficiario.

### **II.27.5 Procedura in contraddittorio della revisione contabile**

Sulla base delle conclusioni finali del controllo finanziario, è redatta una relazione provvisoria ("bozza di relazione di revisione contabile"). Tale relazione è inviata dall'Agenzia/Commissione o dal suo rappresentante autorizzato al beneficiario interessato, che avrà 30 giorni di tempo dalla data di ricezione per presentare osservazioni. La relazione finale ("relazione finale di revisione contabile") è trasmessa al beneficiario interessato entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni.

### **II.27.6 Effetti dei risultati della revisione dei conti**

Sulla base dei risultati definitivi del controllo finanziario, l'Agenzia/Commissione può adottare tutte le misure ritenute opportune, compreso il recupero, al momento del pagamento del saldo o dopo il

Numero del progetto:

pagamento del saldo, della totalità o di una parte dei pagamenti erogati, conformemente all'Articolo II.26.

Nel caso di risultati definitivi del controllo finanziario effettuato dopo il pagamento del saldo, l'importo da recuperare corrisponde alla differenza tra l'importo finale rivisto della sovvenzione, determinato a norma dell'Articolo II.25, e l'importo totale versato ai beneficiari nell'ambito della Convenzione per l'attuazione del progetto.

## **II.27.7 Correzione di errori sistemici o ricorrenti irregolarità, frode o violazione degli obblighi**

**II.27.7.1** L'Agenzia/Commissione adotta tutte le misure ritenute opportune, compreso il recupero al momento del pagamento del saldo o dopo il pagamento del saldo, della totalità o di una parte dei pagamenti erogati nell'ambito della Convenzione conformemente all'Articolo II.26, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- (a) il beneficiario, sulla base di un controllo finanziario relativo ad altre sovvenzioni attribuite ad esso a condizioni analoghe, ha commesso errori sistemici o ricorrenti, irregolarità, frode o violazione degli obblighi che hanno un'incidenza rilevante sulla presente sovvenzione; e
- (b) la relazione finale di revisione contabile contenente i risultati di errori sistemici o ricorrenti, irregolarità, frode o violazione degli obblighi è ricevuta dal beneficiario entro il termine di cui all'Articolo II.27.1.

**II.27.7.2** L'Agenzia/Commissione determina l'importo da correggere nell'ambito della Convenzione:

- (a) quando è possibile e fattibile, sulla base dei costi indebitamente dichiarati ammissibili nell'ambito della Convenzione.

A tal fine, il beneficiario interessato rivede i rendiconti finanziari presentati nell'ambito della Convenzione, tenendo conto dei risultati, e li invia nuovamente all'Agenzia/Commissione entro 60 giorni dalla data di ricevimento della relazione finale di revisione contabile contenente i risultati di errori sistemici o ricorrenti, irregolarità, frode o inadempimento.

In caso di errori sistemici o ricorrenti, irregolarità, frode o violazione degli obblighi riscontrati dopo il pagamento del saldo, l'importo da recuperare corrisponde alla differenza tra l'importo finale rivisto della sovvenzione, determinato a norma dell'Articolo II.25 sulla base dei costi rivisti ammissibili dichiarati dal beneficiario e approvati dall'Agenzia/Commissione, e l'importo totale versato ai beneficiari nell'ambito della Convenzione per l'attuazione del progetto;

- (b) qualora non sia possibile o fattibile quantificare con esattezza l'importo delle spese non ammissibili nell'ambito della Convenzione, estrapolando il tasso di correzione applicato ai costi ammissibili per le sovvenzioni in cui sono stati riscontrati errori sistemici o ricorrenti o irregolarità.

L'Agenzia/Commissione comunica formalmente il metodo di estrapolazione da applicare al beneficiario interessato, il quale ha 60 giorni a decorrere dal giorno di ricevimento della notifica per presentare osservazioni e per proporre un metodo alternativo debitamente motivato.

Numero del progetto:

Se l'Agenzia/Commissione accetta il metodo alternativo proposto dal beneficiario, lo comunica formalmente al beneficiario stesso e determina i costi ammissibili rivisti applicando il metodo alternativo accettato.

Se non sono state presentate osservazioni o se l'Agenzia/Commissione non accetta le osservazioni o il metodo alternativo proposto dal beneficiario, l'Agenzia/Commissione lo comunica formalmente al beneficiario interessato e determina i costi ammissibili rivisti applicando il metodo di estrapolazione inizialmente notificato al beneficiario.

In caso di errori sistemici o ricorrenti, irregolarità, frode o violazione degli obblighi riscontrati dopo il pagamento del saldo, l'importo da recuperare corrisponde alla differenza tra l'importo finale rivisto della sovvenzione, determinato a norma dell'Articolo II.25 sulla base dei costi ammissibili rivisti dopo l'estrapolazione, e l'importo totale versato ai beneficiari nell'ambito della Convenzione per l'attuazione del progetto; o

- (c) se i costi non ammissibili non possono servire come base per determinare l'importo da correggere, applicando una rettifica forfettaria per l'importo massimo della sovvenzione di cui all'Articolo I.3 o parte di esso, tenendo conto del principio di proporzionalità.

L'Agenzia/Commissione comunica formalmente la tariffa forfettaria da applicare al beneficiario interessato, che ha 60 giorni a decorrere dal giorno di ricevimento della notifica per presentare osservazioni e per proporre una tariffa forfettaria alternativa debitamente motivata.

Se l'Agenzia/Commissione accetta la tariffa forfettaria alternativa proposta dal beneficiario, lo comunica formalmente al beneficiario interessato e corregge l'importo della sovvenzione applicando la tariffa forfettaria alternativa accettata.

Se non sono state presentate osservazioni o se l'Agenzia/Commissione non accetta le osservazioni o la tariffa forfettaria alternativa proposta dal beneficiario, l'Agenzia/Commissione lo comunica formalmente al beneficiario interessato e corregge l'importo della sovvenzione applicando la tariffa forfettaria inizialmente notificata al beneficiario.

In caso di errori sistemici o ricorrenti, irregolarità, frode o violazione degli obblighi riscontrati dopo il pagamento del saldo, l'importo da recuperare corrisponde alla differenza tra l'importo finale rivisto della sovvenzione dopo la rettifica forfettaria e l'importo totale versato ai beneficiari nell'ambito della Convenzione per l'attuazione del progetto.

## **II.27.8 Controlli e ispezioni da parte dell'OLAF**

L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, inclusi controlli e ispezioni in loco, secondo le disposizioni e le procedure previste:

- (i) dal Regolamento (CE) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio e



Numero del progetto:

(ii) dal Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e ispezioni in loco effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità europea contro le frodi e altre irregolarità

al fine di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell'Unione in relazione alla presente Convenzione.

#### **II.27.9 Controlli e revisione dei conti da parte della Commissione e della Corte dei conti europea**

La Commissione europea e la Corte dei conti europea beneficiano degli stessi diritti dell'Agenzia/Commissione, in particolare, del diritto di accesso ai fini dei controlli e delle revisioni contabili.